

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 30 dicembre 1999

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla **Gazzetta Ufficiale** della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 21 dicembre 1999, n. 497.

Disposizioni per la corresponsione di indennizzi relativi all'incidente della funivia del Cermis del 3 febbraio 1998 a Cavalese Pag. 4

LEGGE 22 dicembre 1999, n. 498.

Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 1999, n. 411, recante disposizioni urgenti per il finanziamento degli oneri di parte corrente del Servizio sanitario nazionale Pag. 7

LEGGE 23 dicembre 1999, n. 499.

Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale Pag. 8

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1999, n. 500.

Disposizioni urgenti concernenti la proroga di termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PCB, nonché l'immediata utilizzazione di risorse finanziarie necessarie all'attivazione del protocollo di Kyoto.

Pag. 14

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1999, n. 501.

Disposizioni urgenti in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'adizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, nonché disposizioni finanziarie relative alle regioni Sicilia e Sardegna.

Pag. 15

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1999, n. 502.

Disposizioni urgenti in materia di nuovo sistema di qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° dicembre 1999, n. 503.

Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 settembre 1999, n. 504.

Regolamento recante agevolazioni in materia di diritto d'autore nel caso di esecuzioni, rappresentazioni e manifestazioni effettuate da determinati soggetti ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 650 Pag. 29

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 ottobre 1999.

Conferimento dei diplomi di benemerenza per l'opera svolta a favore dell'educazione infantile Pag. 31

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 21 dicembre 1999.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti, di tutela delle acque superficiali, di dissesto idrogeologico e del sottosuolo nella regione Campania, con particolare riferimento al territorio del comune di Napoli. (Ordinanza n. 3031) Pag. 32

Ministero delle finanze

DECRETO 30 novembre 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento della Con.Ri.T. S.p.a. - Concessione della provincia di Torino.
Pag. 35

DECRETO 23 dicembre 1999.

Accertamento dell'irregolare funzionamento della direzione regionale delle entrate per la Basilicata Pag. 35

DECRETO 23 dicembre 1999.

Accertamento dell'irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Potenza Pag. 36

DECRETO 27 dicembre 1999.

Tasse automobilistiche relative a veicoli di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate. Tabelle 2000.
Pag. 36

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 6 ottobre 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 8.956.380.450 a favore degli istituti mutuanti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma 13, per l'esercizio 1999. Pag. 40

DECRETO 14 ottobre 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 518.257.440 a favore dell'Istituto Crediop-Roma 7430/99, ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma 13, per l'esercizio 1999.
Pag. 40

DECRETO 22 dicembre 1999.

Certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, con godimento 1° gennaio 2000, emessi ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 Pag. 41

DECRETO 28 dicembre 1999.

Determinazione del tasso di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti Pag. 67

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 1° dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Coop. F.B.L. formazione base lavoro a r.l.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 67

DECRETO 1° dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Cooperativa artigiana ACAI Francesco Giacomantonio - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Terlizzi, e nomina del commissario liquidatore Pag. 68

DECRETO 1° dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Il Quartiere - Società cooperativa a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore Pag. 68

DECRETO 1° dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa mista «C.S.L. - Cooperativa stampa Lazio - Società cooperativa a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 69

DECRETO 16 dicembre 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative Pag. 69

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETO 21 dicembre 1999.

Procedure in materia di sistemi di trasporto rapido di massa ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 211 Pag. 70

**Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato**

DECRETO 21 dicembre 1999.

Determinazione del tasso annuo di rendimento per le obbligazioni derivanti dalle cessioni legali per l'anno 1998. Pag. 71

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

**Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo**

PROVVEDIMENTO 22 dicembre 1999.

Fusione per incorporazione de La Previdente Vita S.p.a., in Milano, nella Milano assicurazioni S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 01386) Pag. 72

PROVVEDIMENTO 23 dicembre 1999.

Autorizzazione alla società Liguria società di assicurazioni S.p.a., in Segrate, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 18 - Assistenza di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. (Provvedimento n. 01388) Pag. 73

Politecnico di Torino

DECRETO RETTORALE 5 novembre 1999.

Modificazioni allo statuto del Politecnico. Pag. 73

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 10 novembre 1999, n. 411, convertito, senza modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1999, n. 498, recante: «Disposizioni urgenti per il finanziamento degli oneri di parte corrente del Servizio sanitario nazionale» Pag. 75

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento del 29 dicembre 1999 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia Pag. 78

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Provvedimenti concernenti le concessioni minerarie. Pag. 78

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Modificazioni allo statuto del «Consorzio nazionale della cooperazione delle costruzioni» o «Co.Na.Co. - Costruzioni», in Roma. Pag. 78

Banca d'Italia: Nomina del commissario straordinario e dei componenti il comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di Padova - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Padova Pag. 78

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 231

Ministero delle finanze

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1999.

Approvazione, con le relative istruzioni, della dichiarazione modello 770/2000 da presentare nell'anno 2000.

99A11093

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1999.

Approvazione del modello di dichiarazione IVA periodica con le relative istruzioni e caratteristiche tecniche per la stampa.

99A11094

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 21 dicembre 1999, n. 497.

Disposizioni per la corresponsione di indennizzi relativi all'incidente della funivia del Cermis del 3 febbraio 1998 a Cavalese.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di consentire la corresponsione di indennizzi in conseguenza di incidenti sul territorio italiano che hanno coinvolto unità delle Forze armate operanti nell'ambito della NATO, sulla base di quanto previsto dall'articolo VIII, paragrafo 5, della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord-Atlantico sullo statuto delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951 e resa esecutiva ai sensi della

legge 30 novembre 1955, n. 1335, per ogni persona deceduta e per i superstiti nell'incidente della funivia del Cermis del 3 febbraio 1998 a Cavalese, in provincia di Trento, è previsto un indennizzo pari nel massimo a lire 3,8 miliardi, da corrispondere secondo le procedure ed alle condizioni indicate dalla presente legge.

2. In seguito alla corresponsione degli indennizzi di cui al comma 1 lo Stato italiano subentra nei diritti dei beneficiari sulle somme eventualmente elargite a titolo straordinario da altri Stati.

Art. 2.

(Soggetti beneficiari)

1. Sono beneficiari degli indennizzi esclusivamente i superstiti e gli eredi legittimi delle persone decedute negli incidenti di cui all'articolo 1. Per l'individuazione degli eredi legittimi si applicano le norme vigenti negli Stati dei quali avevano la cittadinanza le persone decedute.

Art. 3.

(Commissario straordinario del Governo)

1. Per le attività di accertamento, liquidazione e pagamento degli indennizzi è nominato un Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il Commissario straordinario conclude il proprio mandato nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Commissario straordinario redige alla scadenza del mandato una relazione sull'attività svolta e la trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ne informa il Governo e il Parlamento.

4. Agli oneri derivanti dallo svolgimento dell'attività e per il compenso del Commissario straordinario si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 7.

Art. 4.

(Procedure)

1. Il Commissario straordinario del Governo, sulla base dei criteri indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro della difesa, determina, entro il limite massimo di cui all'articolo 1, l'ammontare dell'indennizzo da corrispondere

per ognuna delle persone decedute e per i superstiti e ne dà comunicazione ai soggetti destinatari, nonchè all'ufficio competente del Ministero della difesa presso il quale sono in corso i procedimenti di liquidazione ordinaria dei danni.

2. I soggetti destinatari, nei trenta giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 1, possono dichiarare di accettare l'indennizzo ovvero formulare eventuali osservazioni sulla proposta. Il Commissario straordinario decide entro trenta giorni dal ricevimento delle osservazioni. L'erogazione dell'indennizzo è effettuata entro i successivi dieci giorni.

3. Ai fini della corresponsione dell'indennizzo gli eredi devono presentare al Commissario straordinario la documentazione attestante la relativa qualità di erede legittimo.

4. Per l'erogazione dell'indennizzo si tiene conto delle somme eventualmente già corrisposte.

5. L'indennizzo corrisposto comprende tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, ai destinatari dell'indennizzo di cui all'articolo 1.

Art. 5.

(Contenzioso)

1. Il Commissario straordinario del Governo è autorizzato a definire in via transattiva le controversie derivanti dagli incidenti di cui all'articolo 1.

2. I giudizi pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria italiana possono essere dichiarati estinti con il consenso delle parti in seguito alla corresponsione dell'indennizzo di cui all'articolo 1.

Art. 6.

(Agevolazioni fiscali)

1. I documenti giustificativi e gli atti delle procedure di liquidazione degli indenniz-

zi di cui alla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo.

2. L'erogazione degli indennizzi è comunque esente dall'imposta sulle successioni nonchè da ogni altra imposta diretta o indiretta.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di lire 76 miliardi per l'anno 2000, si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6462):

Presentato dall'on. SPINI ed altri il 18 ottobre 1999.

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 22 ottobre 1999 con pareri delle commissioni I, II, III, V e VI.

Esaminato dalla IV commissione, in sede referente, il 26 e 28 ottobre 1999.

Assegnato nuovamente alla IV commissione, in sede legislativa, il 16 novembre 1999.

Esaminato dalla IV commissione, in sede legislativa ed approvato il 16 novembre 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 4342):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 17 novembre 1999 con parere delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 4ª commissione ed approvato il 30 novembre 1999.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. VIII, paragrafo 5, della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord-Atlantico sullo statuto delle Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951 e resa esecutiva ai sensi della legge 30 novembre 1955, n. 1335, è il seguente:

«5. Les demandes d'indemnité (autres que celles résultant de l'application d'un contrat et que celles auxquelles les paragraphes 6 ou 7 du présent article sont applicables) du chef d'actes ou de négligences dont un membre d'une force ou un élément civil est responsable dans l'exécution du service ou du chef de tout autre acte, négligence ou incident dont une force ou un élément civil est légalement responsable et qui ont causé sur le territoire de l'Etat de séjour des dommages à un tiers autre que l'une des Parties Contractantes, seront réglées par l'Etat de séjour conformément aux dispositions suivantes:

a) les demandes d'indemnités sont introduites, instruites et les décision prises, conformément aux lois et règlements de l'Etat de séjour applicables en la matière à ses propres forces armées;

b) l'Etat de séjour peut statuer sur ces dommages; il procède au paiement des indemnités allouées dans sa propre monnaie;

c) ce paiement, qu'il résulte de règlement direct de l'affaire ou d'une décision de la juridiction compétente de l'Etat de séjour, ou la décision de la même juridiction déboutant le demandeur, lie définitivement les Parties Contractantes;

d) toute indemnité payée par l'Etat de séjour sera portée à la connaissance des Etats d'origine intéressés qui recevront en même temps un rapport circonstancié et une proposition de répartitions établie conformément aux alinéas e) i), ii) et iii) ci-dessous. A défaut de réponse dans les deux mois, la proposition sera considérée comme acceptée;

e) la charge des indemnités versées pour la réparation des dommages visés aux alinéas précédents et au paragraphe 2 du présent article sera répartie entre les Parties Contractantes dans les conditions suivantes:

i) quand un seul Etat d'origine est responsable, le montant de l'indemnité est réparti à concurrence de 25 pour cent l'Etat de séjour et 75 pour cent pour l'Etat d'origine;

ii) quand la responsabilité est encourue par plus d'un Etat, le montant de l'indemnité est réparti entre eux par parts égales; toutefois, si l'Etat de séjour n'est pas un des Etats responsables, sa part sera la moitié de celle de chacun des Etats d'origine;

iii) si le dommage est causé par les forces armées des Parties Contractantes sans qu'il soit possible de l'attribuer d'une manière précise à l'une ou à plusieurs de ces forces armées, le montant de l'indemnité sera réparti également entre les Parties Contractantes intéressées; toutefois, si l'Etat de séjour n'est pas un des Etats dont les forces armées ont causé le dommage, sa part sera la moitié de celle de chacun des Etats d'origine;

iv) semestriellement, un état des sommes payées par l'Etat de séjour au cours du semestre précédent pour les affaires pour lesquelles une répartition en pourcentage a été admise, sera adressé aux Etats d'origine intéressés accompagné d'une demande de remboursement. Le remboursement sera fait dans les plus brefs délais, dans la monnaie de l'Etat de séjour;

f) dans le cas où, par suite de l'application des dispositions des alinéas b) et e) ci-dessus, une Partie Contractante se verrait imposer une charge qui l'affecterait trop lourdement, elle peut demander au Conseil de l'Atlantique Nord de procéder à un règlement de l'affaire sur une base différente;

g) aucune voie d'exécution ne peut être pratiquée sur un membre d'une force ou d'un élément civil lorsqu'un jugement a été prononcé contre lui dans l'Etat de séjours s'il s'agit d'un litige né d'un acte accompli dans l'exécution du service;

h) excepté dans la mesure où l'alinéa e) du présent paragraphe s'applique aux demandes d'indemnité couvertes par le paragraphe 2 du présent article, les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas dans le cas de navigation, d'exploitation d'un navire, de chargement ou de déchargement ou de transport d'une cargaison, sauf s'il y a eu mort ou blessure d'une personne et que le paragraphe 4 ne soit pas applicable».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«Art. 11 (*Commissari straordinari del Governo*). — 1. Al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei Ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, può procedersi alla nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge.

2. La nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione a Parlamento e notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Sull'attività del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato».

99G0574

LEGGE 22 dicembre 1999, n. 498.

Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 1999, n. 411, recante disposizioni urgenti per il finanziamento degli oneri di parte corrente del Servizio sanitario nazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 10 novembre 1999, n. 411, recante disposizioni urgenti per il finanziamento degli oneri di parte corrente del Servizio sanitario nazionale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BINDI, *Ministro della sanità*

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6545):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D'ALEMA) e dal Ministro della sanità (BINDI) il 12 novembre 1999.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 12 novembre 1999, con pareri delle commissioni I, V e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla XII commissione il 17 e 24 novembre 1999.

Relazione presentata il 26 novembre 1999 (atto n. 6545/A - relatore on. SCANTANBURLO).

Esaminato in aula il 29 novembre 1999 e approvato il 30 novembre 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 4372):

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede referente, il 1º dicembre 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 2 novembre 1999.

Esaminato dalla 12ª commissione il 14 dicembre 1999.

Esaminato in aula ed approvato il 15 dicembre 1999.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 10 novembre 1999, n. 411, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 265 dell'11 novembre 1999.

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale* è ripubblicato, alla pag. 75, il testo del decreto-legge corredato dei riferimenti normativi.

99G0572

LEGGE 23 dicembre 1999, n. 499.

Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto delle linee di intervento fissate dal Documento di programmazione economico-finanziaria, ha la finalità di:

a) assicurare coerenza programmatica e continuità pluriennale agli interventi pubblici nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale, favorendone l'evoluzione strutturale;

b) accrescere, mediante l'armonizzazione dei costi medi di produzione con

quelli degli altri Paesi dell'Unione europea, le capacità concorrenziali del sistema agroalimentare italiano nel mercato europeo ed internazionale perseguendo la massima valorizzazione delle produzioni agricole e la tutela del consumatore, nonchè il riequilibrio delle strutture produttive nelle diverse aree del Paese;

c) promuovere le politiche di sviluppo e di salvaguardia del mondo rurale, attraverso il sostegno all'economia multifunzionale nel quadro di uno sviluppo sostenibile e del riequilibrio territoriale.

Art. 2.

(Dotazioni finanziarie e procedure di programmazione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, per il quadriennio 1999-2002, sono destinate le risorse finanziarie recate specificamente dalla presente legge, nonché i fondi che le regioni iscrivono autonomamente nei propri bilanci, quelli erogati dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per l'attuazione dei regolamenti comunitari a fini strutturali, quelli recati annualmente dalla legge finanziaria e destinati alle competenze regionali nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale, quelli di competenza statale destinati in particolare ai settori dell'irrigazione, dell'agroindustria e del riordino fondiario, per l'attuazione di programmi di interventi in settori specifici, e quelli previsti dal Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

2. I fondi specificamente recati dalla presente legge, per le finalità di cui all'articolo 1, per il periodo 1999-2002, ammontano a lire 499,3 miliardi per l'anno 1999, a lire 99,1 miliardi per l'anno 2000 e a lire 101,1 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

3. Per l'anno 1999, i fondi stanziati dalla presente legge sono destinati quanto a lire 250 miliardi al finanziamento dei regimi di aiuto previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e quanto a lire 249,3 miliardi alle altre iniziative contemplate dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 dicembre 1998, n. 423, con le procedure dallo stesso previste.

4. Per i fondi stanziati a decorrere dall'anno 2000, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole e forestali, in coerenza con i vincoli posti dagli accordi internazionali e dalla politica agricola dell'Unione europea e con le indica-

zioni del Documento di programmazione economico-finanziaria e sulla base della Piattaforma programmatica di politica agricola nazionale, definisce le linee di indirizzo e coordinamento per gli interventi da realizzare nei settori agricolo, agroindustriale, agroalimentare e forestale, nonché le indicazioni per l'omogenea redazione dei programmi regionali di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono fatte salve le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero e dell'Istituto nazionale per il commercio estero in materia di attività promozionale all'estero di rilievo nazionale e di internazionalizzazione delle imprese.

5. Le somme di cui ai commi 1 e 2 sono destinate a finanziare gli interventi previsti dal Documento programmatico agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale nazionale, di seguito denominato «Documento programmatico agroalimentare», che il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite le organizzazioni professionali agricole, nonché le organizzazioni cooperative, le organizzazioni sindacali degli operatori agricoli, le associazioni dei produttori e dei consumatori e le organizzazioni agroindustriali di settore, e sentita, altresì, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), ai fini della verifica della coerenza con la programmazione generale e della relativa approvazione. L'approvazione del Documento programmatico agroalimentare da parte del CIPE comporta la contestuale attribuzione dei fondi di cui al comma 2.

6. Il Documento programmatico agroalimentare, di durata triennale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previa espressione

del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, può essere adeguato ogni anno, entro sessanta giorni dall'approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, tenendo conto delle evoluzioni intervenute nelle normative comunitarie di settore; analogamente si potrà procedere alla revisione dell'attribuzione dei fondi di cui al comma 2.

7. Il Documento programmatico agroalimentare è costituito:

a) dai programmi agricoli, agroalimentari, agroindustriali e forestali, nonché di sviluppo rurale predisposti da ogni singola regione e provincia autonoma, di seguito denominati «programmi agricoli regionali»;

b) dai programmi di formazione professionale, volti ad agevolare l'inserimento di giovani nel settore primario, realizzati dalle regioni e dalle province autonome di intesa con istituti di istruzione secondaria, professionale e facoltà universitarie ad indirizzo agricolo-forestale e agroindustriale delle università degli studi, e dagli interventi a favore della imprenditorialità giovanile;

c) dai programmi interregionali o dalle azioni comuni riguardanti l'insieme delle regioni e delle province autonome, da realizzare in forma cofinanziata;

d) dalle attività realizzate dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;

e) dagli interventi pubblici e dalle azioni di sostegno previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e dalle misure di razionalizzazione del settore;

f) dai programmi di interventi predisposti dalla società Sviluppo Italia e da altre strutture operanti a livello nazionale nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

8. Per il primo anno di attuazione i programmi agricoli regionali potranno essere sostituiti dai documenti di programmazione agricola, agroalimentare, agroindustriale e forestale, nonché di sviluppo rurale cui la programmazione regionale fa riferimento.

9. In mancanza della presentazione di uno o più programmi agricoli regionali o di uno o più documenti di cui al comma 8, alla loro predisposizione si provvede ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

10. I regimi di aiuto contenuti nel Documento programmatico agroalimentare, entro quindici giorni dalla approvazione di quest'ultimo sono notificati alla Commissione delle Comunità europee, e costituiscono il riferimento in ordine a quanto stabilito dagli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209. Analogamente si provvede per la notifica di eventuali modifiche.

11. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta annualmente al CIPE ed al Parlamento un rapporto sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e sullo stato dell'agricoltura italiana.

Art. 3.

(Dotazioni finanziarie delle regioni in attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143)

1. Al fine di assicurare alle regioni, a decorrere dall'anno 2000, le risorse finanziarie ad esse necessarie per lo svolgimento delle funzioni loro conferite dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, nonché in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è autorizzata per gli anni 2000 e 2001 l'ulteriore spesa di lire 540,7 miliardi da devolvere all'apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere ripartito tra le regioni stesse con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-

mica sulla base di criteri fissati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. A decorrere dall'anno 2002 si provvede con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 4.

(Finanziamento delle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali)

1. Per il periodo 1999-2002, è autorizzata per ciascun anno la spesa di lire 250 miliardi per le attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali concernenti in particolare la ricerca e sperimentazione in campo agricolo, svolta da enti, istituti e laboratori nazionali, la raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni e di dati, compreso il sistema informativo agricolo nazionale, il sostegno delle associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli, il miglioramento genetico vegetale e del bestiame, svolto dalle associazioni nazionali, la tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e la prevenzione e repressione delle frodi, nonché il sostegno delle politiche forestali nazionali. Una quo-

ta di tali disponibilità può essere destinata a progetti speciali in materia agricola predisposti da università degli studi e da altri enti pubblici di ricerca. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali si provvede al riparto delle suddette disponibilità finanziarie tra le finalità di cui al presente articolo.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 749,3 miliardi per l'anno 1999, in lire 889,8 miliardi per l'anno 2000, in lire 891,8 miliardi per l'anno 2001 e in lire 351,1 miliardi per l'anno 2002, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE CASTRO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5245):

Presentato dal Ministro per le politiche agricole (PINTO) il 23 settembre 1998.

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 6 ottobre 1998, con pareri delle commissioni I, V, VIII, X, XIV.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede referente, il 4, 10, 18, 23 febbraio 1999; 3 marzo 1999; 27 aprile 1999.

Assegnato nuovamente alla XIII commissione, in sede legislativa, il 30 giugno 1999.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede legislativa, il 6, 28 luglio 1999; l'8, 16, 22, 28 settembre 1999; il 6 ottobre 1999 ed approvato il 13 ottobre 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 4276):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede deliberante, il 27 ottobre 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 7ª, 10ª, 11ª, 13ª, della giunta per gli affari delle Comunità europee e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 9ª commissione, in sede deliberante, il 24 novembre 1999.

Assegnato nuovamente alla 9ª commissione, in sede referente, il 26 novembre 1999.

Esaminato dalla 9ª commissione, in sede referente, il 30 novembre 1999; il 16 dicembre 1999.

Assegnato nuovamente alla 9ª commissione, in sede legislativa, il 16 dicembre 1999.

Esaminato dalla 9ª commissione, in sede legislativa, e approvato il 17 dicembre 1999.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari), è il seguente:

«Art. 5 (*Fondo di rotazione*). — 1. È istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie», nel quale sono versate:

a) le disponibilità residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operatività del fondo di cui al comma 1;

b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;

c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalità di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;

d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7.

3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunità europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748».

— Il testo dell'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970), è il seguente:

«Art. 12 (*Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola*). — 1. Il fondo di cui al capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, assume la denominazione di «fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura» e la sua durata è prorogata al 31 dicembre 1980. Esso è destinato alla concessione di prestiti per l'acquisto di macchine agricole e connesse attrezzature, ivi comprese quelle destinate a centri dimostrativi od operativi di meccanica agraria aventi per scopo l'assistenza tecnica e la formazione professionale, gestiti da enti di sviluppo o da associazioni di produttori agricoli che svolgano tali attività a favore di propri associati, nonché ad istituti o a scuole statali di meccanica agraria ad indirizzo professionale. A carico del fondo possono essere altresì concessi prestiti per l'acquisto di attrezzature mobili per la copertura di colture di pregio, ivi compresa la floricoltura.

Le provvidenze di cui al primo comma sono estese, per giudizio dei competenti organi territoriali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, anche ai mezzi agricoli per trasporto di persone, animali e cose, a favore delle aziende silvo-pastorali che operano strettamente in zone carenti di rete viaria.

Possono pure essere concessi prestiti e mutui per scopi diversi da quelli indicati al primo comma, quando le relative domande presentate ai termini della citata legge n. 949 siano state prodotte in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

L'interesse a carico dei beneficiari, per le operazioni poste in essere posteriormente all'entrata in vigore della presente legge, è ridotto al 2 per cento.

Per gli acquisti effettuati da coltivatori diretti, singoli o associati, il prestito può essere concesso nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile. Saranno tenute in particolare considerazione le domande presentate da cooperative di coltivatori diretti.

Per l'acquisto da parte dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, di macchine operatrici e attrezzature meccaniche per una spesa non superiore ad un milione di lire, possono essere concessi, in alternativa ai prestiti di cui al comma precedente, contributi in conto capitale nella misura massima del 25 per cento.

Per i prestiti concessi con le disponibilità del «Fondo» gli istituti ed enti daranno atto dell'avvenuto acquisto delle macchine ed attrezzature nonché della spesa relativa al competente ufficio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che ha rilasciato il preventivo nulla-osta per la concessione dei prestiti medesimi.

Sulle anticipazioni accordate per l'acquisto di macchine agricole nell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge potrà essere accreditata agli istituti ed enti, per una volta tanto e con le modalità da stabilire in apposito atto aggiuntivo alle convenzioni già stipulate, una somma non superiore al 20 per cento delle anticipazioni medesime, da impiegare per la sollecita erogazione dei prestiti nelle more degli accreditamenti disposti dalla Tesoreria».

— Il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, reca: «Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

— Il comma 3 dell'art. 1 della legge 2 dicembre 1998, n. 423 (Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico), è il seguente:

«3. Per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale, ad integrazione dello stanziamento previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è autorizzata la spesa di lire 391 miliardi nel 1998. L'importo suddetto, su proposta del Ministro per le politiche agricole, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è destinato dal CIPE per il finanziamento di programmi interregionali o azioni comuni adottati dalle regioni e dalle province autonome, per la copertura delle rate dei mutui di miglioramento fondiario, contratti dalle regioni in applicazione dell'art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, scadenti nel 1988, e per le attività realizzate dal Ministero per le politiche agricole, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, nonché per il finanziamento dei regimi di aiuto previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 137, emanato in attuazione dell'art. 55, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

— Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, reca: «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale».

— L'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:

«Art. 5 (*Poteri sostitutivi*). — 1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere.

2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.

3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri può adottare il provvedimento di cui al comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed è immediatamente comunicato rispettivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni» e alla Conferenza Stato-città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane, che ne possono chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall'art. 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente».

— Si trascrivono gli articoli 87 e 88 del trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209 (Ratifica ed esecuzione del trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee ed alcuni atti connessi, con allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997):

«Art. 87 (*ex art. 92*). — 1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

c) gli aiuti concessi all'economia di determinare regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune;

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione».

«Art. 88 (*ex art. 93*). — 1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'art. 87 o ai regolamenti di cui all'art. 89, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale».

Note all'art. 3:

— Il titolo del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, è riportato nelle note all'art. 2.

— L'art. 7 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è il seguente:

«Art. 7 (*Attribuzione delle risorse*). — 1. I provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, determinano la decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni conferite ai sensi del presente decreto legislativo, contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative. Con la medesima decorrenza ha altresì efficacia l'abrogazione delle corrispondenti norme previste dal presente decreto legislativo.

2. Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, i provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individuano i beni e le risorse da ripartire tra le regioni e tra le regioni e gli enti locali, osservano i seguenti criteri:

a) la decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, può essere graduata, secondo date certe, in modo da completare il trasferimento entro il 31 dicembre 2000;

b) la devoluzione alle regioni e agli enti locali di una quota delle risorse erariali deve garantire la congrua copertura, ai sensi e nei termini di cui al comma 3 del presente articolo, degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel rispetto dell'autonomia politica e di programmazione degli enti; in caso di delega regionale agli enti locali, la legge regionale attribuisce ai medesimi risorse finanziarie tali da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate, nell'ambito delle risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato alle regioni;

c) ai fini della determinazione delle risorse da trasferire, si effettua la compensazione con la diminuzione di entrate erariali derivanti dal conferimento delle medesime entrate alle regioni ed agli enti locali ai sensi del presente decreto legislativo.

3. Con i provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, alle regioni e agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti conferiti sono attribuiti beni e risorse corrispondenti per ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni e compiti prima del conferimento. Ai fini della quantificazione, si tiene conto:

a) dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in un arco temporale pluriennale, da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni;

b) dell'andamento complessivo delle spese finali iscritte nel bilancio statale nel medesimo periodo di riferimento;

c) dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di variazione delle entrate e delle spese pubbliche stabiliti nei documenti di programmazione economico-finanziaria, approvati dalle Camere, con riferimento sia agli anni che precedono la data del conferimento, sia agli esercizi considerati nel bilancio pluriennale in vigore alla data del conferimento medesimo.

4. Con i provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede alla individuazione delle modalità e delle procedure di trasferimento, nonché dei criteri di ripartizione del personale. Ferma restando l'autonomia normativa e organizzativa degli enti territoriali riceventi, al personale trasferito è comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva già maturata. Il personale medesimo può optare per il mantenimento del trattamento previdenziale previgente.

5. Al personale inquadrato nei ruoli delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, si applica la disciplina sul trattamento economico e stipendiale e sul salario accessorio rivista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto regioni-autonomie locali.

6. Gli oneri relativi al personale necessario per le funzioni conferite incrementano in pari misura il tetto di spesa di cui all'art. 1, comma 9, dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549.

7. Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e di compiti ai sensi del presente decreto legislativo, lo Stato provvede al finanziamento dei fondi previsti in leggi pluriennali di spesa mantenendo gli stanziamenti già previsti dalle leggi stesse o dalla programmazione finanziaria triennale. Sono finanziati altresì, nella misura prevista dalla legge istitutiva, i fondi gestiti mediante convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni stesse.

8. Al fine della elaborazione degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata", promuove accordi tra Governo, regioni ed enti locali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo. Gli schemi dei singoli decreti debbono contenere:

a) l'individuazione del termine, eventualmente differenziato, da cui decorre l'esercizio delle funzioni conferite e la contestuale individuazione delle quote di tributi e risorse erariali da devolvere agli enti, fermo restando quanto previsto dall'art. 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

b) l'individuazione dei beni e delle strutture da trasferire, in relazione alla ripartizione delle funzioni, alle regioni e agli enti locali;

c) la definizione dei contingenti complessivi, per qualifica e profilo professionale, del personale necessario per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite e del personale da trasferire;

d) la congrua quantificazione dei fabbisogni finanziari in relazione alla concreta ripartizione di funzioni e agli oneri connessi al personale, con decorrenza dalla data di effettivo esercizio delle funzioni medesime, secondo i criteri stabiliti al comma 2 del presente articolo.

9. In caso di mancato accordo, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

10. Nei casi in cui lo Stato non provveda ad adottare gli atti e i provvedimenti di attuazione entro le scadenze previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e dal presente decreto legislativo, la Conferenza unificata può predisporre lo schema dell'atto o del provvedimento e inviarlo al Presidente del Consiglio dei Ministri, per le iniziative di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Si applica a tal fine la disposizione di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

11. Ove non si provveda al trasferimento delle risorse disposte ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei termini previsti, la regione e gli enti locali interessati chiedono alla Conferenza unificata di segnalare il ritardo o l'inerzia al Presidente del Consiglio dei Ministri, che indica il termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un commissario *ad acta*.

— Si riporta la lettera f) del comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province ed i comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):

«1. Al fine di garantire la partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale, la Conferenza Stato-regioni:

a)-e) (*Omissis*);

f) fermo quanto previsto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, determina, nei casi previsti dalla legge, i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie che la legge assegna alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, anche a fini di perequazione».

— Si trascrive il testo della lettera d) del comma 3 dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio):

«3. La legge finanziaria non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, né può disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:

a)-c) (*Omissis*);

d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria».

99G0575

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1999, n. 500.

Disposizioni urgenti concernenti la proroga di termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PCB, nonché l'immediata utilizzazione di risorse finanziarie necessarie all'attivazione del protocollo di Kyoto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che dal 1° gennaio 2000 consente lo smaltimento in discarica dei soli rifiuti inerti e dei rifiuti che residuano da operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento;

Vista la direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999, che disciplina tempi, modalità e condizioni per lo smaltimento in discarica di rifiuti;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, recante disposizioni in materia di smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotriphenili, ed in particolare l'articolo 3, comma 3, che disciplina l'obbligo da parte del detentore di comunicare entro il 31 dicembre 1999 gli apparecchi contenenti PCB e le quantità di PCB detenuti;

Considerato che il divieto di smaltire in discarica rifiuti diversi dai rifiuti inerti e dai rifiuti che residuano da attività di riciclaggio, recupero e smaltimento previsto dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, a far tempo dal 1° gennaio 2000, determina una situazione di emergenza in quanto i nuovi piani regionali di gestione dei rifiuti previsti dal medesimo decreto legislativo sono ancora in fase di attuazione e l'offerta di impianti di recupero e di smaltimento alternativi alla discarica risulta tuttora insufficiente a coprire l'intero fabbisogno nazionale;

Considerata altresì l'esigenza di disciplinare lo smaltimento in discarica dei rifiuti in conformità alla direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999, al fine di garantire un elevato livello di tutela dell'ambiente e controlli efficaci;

Considerato che la comunicazione di apparecchi contenenti PCB o delle quantità di PCB detenuti da effettuare entro il 31 dicembre 1999 ai sensi del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, presuppone l'individuazione delle metodologie da utilizzare per l'effettuazione delle necessarie analisi sui PCB, ma che tuttora non sono state fornite opportune indicazioni da parte degli organismi europei di normalizzazione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di evitare difficoltà nella gestione dei rifiuti e prevenire rischi per la salute e per l'ambiente, nonché di rendere possibili le analisi sui PCB e la relativa comunicazione da parte dei soggetti obbligati;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni in tema di destinazione di risorse finanziarie all'attivazione del protocollo di Kyoto, per evitare la perdita di tali risorse necessarie per il conseguimento di rilevanti finalità ambientali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il termine del 1° gennaio 2000, di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è prorogato sino all'emanazione del provvedimento di recepimento della direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, che fisserà modalità, termini e condizioni per lo smaltimento in discarica dei rifiuti, e in ogni caso non oltre il termine del 16 luglio 2001.

2. Il termine del 31 dicembre 1999 di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, è prorogato al 31 dicembre 2000.

Art. 2.

1. Al fine di realizzare le finalità di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1999 da iscriversi quanto a lire 290 miliardi in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per gli interventi di rilievo ambientale di interesse nazionale in attuazione del protocollo di Kyoto e quanto a lire 10 miliardi in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono determinati i criteri e le modalità di utilizzazione delle disponibilità finanziarie di cui al comma 1.

3. All'onere di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse finanziarie derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

VISCO, *Ministro delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

99G0578

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1999, n. 501.

Disposizioni urgenti in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, nonché disposizioni finanziarie relative alle regioni Sicilia e Sardegna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di consentire l'utilizzo entro il corrente anno della quota del fondo speciale di parte corrente iscritto nella tabella A della legge finanziaria 1999, destinata a finanziare la compensazione delle minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, nonché di assicurare il concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per le regioni Sicilia e Sardegna;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze e per gli affari regionali;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Ulteriori disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta di trascrizione.

1. Per la definitiva compensazione della perdita di entrata realizzata dalle regioni a statuto ordinario per l'anno 1997, per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 3, commi 27 e 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 76.715.505.049 per l'anno 1999, da attribuire alle regioni medesime tenendo conto delle risorse ad esse già destinate dall'articolo 1, comma 2, della legge 7 gennaio 1999, n. 2.

2. Le minori entrate realizzate dalle regioni a statuto ordinario per gli anni 1998 e 1999 in conseguenza delle disposizioni richiamate al comma 1, sono definitivamente compensate a carico del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1999 nella misura di complessive lire 633.308 milioni, secondo gli importi evidenziati alla tabella A allegata al presente decreto.

Art. 2.

Regione siciliana e regione Sardegna

1. In applicazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per il periodo 1996-1998, è attribuita alla regione siciliana la somma di lire 436 miliardi e alla regione Sardegna la somma di lire 48 miliardi.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2, pari a complessive L. 1.194.024 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

VISCO, *Ministro delle finanze*

BELLILLO, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

TABELLA A
(prevista dall'art. 1, comma 2)

COMPENSAZIONE DELLA PERDITA DI ENTRATA REALIZZATA PER GLI ANNI 1998 E 1999 DALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO PER EFFETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 48, DELLA LEGGE N. 549/1995.

Regioni	Minori entrate anni 1998-1999 (in milioni di lire)
Piemonte	93.743
Lombardia	189.584
Veneto	53.049
Liguria	23.584
Emilia-Romagna	85.872
Toscana	67.746
Marche	7.196
Umbria	656
Lazio	78.052
Abruzzo	11.164
Molise	—
Campania	—
Puglia	10
Basilicata	2.304
Calabria	20.348
TOTALE . . .	633.308

99G0579

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1999, n. 502.

Disposizioni urgenti in materia di nuovo sistema di qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni in materia di qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici, al fine di consentire alle imprese la partecipazione alle relative gare di appalto in attesa dell'entrata in vigore del regolamento del nuovo sistema di qualificazione previsto dal citato articolo 8;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, la partecipazione alle procedure di aggiudicazione e di affidamento dei lavori pubblici, i cui bandi sono pubblicati a partire dal 1° gennaio 2000, è disciplinata dal presente decreto.

Art. 2.

Categorie di opere generali e specializzate e strutture, impianti e opere speciali

1. I bandi di gara e la qualificazione delle imprese relativamente alle opere e i lavori pubblici fanno riferimento ad una o più categorie di opere generali ovvero ad una o più categorie di opere specializzate.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, si considerano strutture, impianti e opere speciali, le seguenti opere specializzate se di importo superiore a quelli indicati all'articolo 3, comma 2, lettera c):

a) il restauro, la manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, il restauro di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico;

b) l'installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti idrosanitari, del gas, antincendio, di termoregolazione, di cucina e di lavanderia;

c) l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto;

d) l'installazione, gestione e manutenzione di impianti pneumatici, di impianti antintrusione;

e) l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili;

f) i rilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali;

g) le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi;

h) la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi;

i) i dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione, e gli apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici;

l) la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti industrialmente;

m) l'armamento ferroviario;

n) gli impianti per la trazione elettrica;

o) gli impianti di trattamento rifiuti;

p) gli impianti di potabilizzazione.

Art. 3.

Categoria prevalente e lavorazioni subappaltabili o scorporabili

1. Nei bandi di gara per l'appalto di opere o lavori pubblici è richiesta la qualificazione nella sola categoria di opere generali che rappresenta la categoria prevalente e che identifica la categoria dei lavori da appaltare. Nei bandi di gara per l'appalto di opere o lavori nei quali assume carattere prevalente una lavorazione specializzata, la gara è esperita con espressa richiesta della qualificazione nella relativa categoria specializzata. Si intende per categoria prevalente quella di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento.

2. La stazione appaltante indica nel bando di gara:

a) l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto;

b) la categoria generale o specializzata considerata prevalente e la relativa classifica determinate sulla base delle categorie e classifiche previste dalle norme sull'Albo nazionale dei costruttori;

c) le parti appartenenti alle categorie generali o specializzate, diverse dalla categoria prevalente, di cui si compone l'opera o il lavoro con i relativi importi e categorie che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono tutte, a scelta del concorrente, subappaltabili o affidabili a cottimo, e comunque scorporabili.

3. Le parti costituenti l'opera o il lavoro ai sensi del comma 2, lettera c), sono quelle di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro ovvero di importo superiore a 150.000 Euro.

Art. 4.

Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente

1. Le imprese aggiudicatrici, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate, indicate nel bando di gara come categoria prevalente, possono eseguire diret-

tamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. Dette lavorazioni relative a opere generali, e a strutture, impianti ed opere speciali di cui all'articolo 2, comma 2, non indicate nel bando di gara come categoria prevalente, non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente, se prive delle relative adeguate qualificazioni; esse, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Le medesime lavorazioni sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.

Art. 5.

Requisiti di ordine generale

1. Sono esclusi dalle procedure di aggiudicazione e di affidamento di lavori pubblici i concorrenti che si trovano nelle situazioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e all'articolo 24, comma 1, della direttiva 93/37/CEE, del Consiglio del 14 giugno 1993.

2. I concorrenti dichiarano e dimostrano ai sensi delle vigenti leggi l'inesistenza delle cause di esclusione di cui al comma 1.

Art. 6.

Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 Euro

1. Alle procedure di aggiudicazione e di affidamento di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 Euro sono ammesse le imprese in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

a) importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo dell'appalto da affidare;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente ridotto in misura proporzionale in modo da ristabilire le percentuali richieste; l'importo dei lavori così convenzionalmente rideterminato vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.

2. Per i lavori sui beni soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici costituiscono requisiti di ammissione l'avvenuta esecuzione nel triennio precedente di lavori analoghi di importo pari a quello dei lavori che si inten-

dono eseguire, e l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato dall'autorità preposta alla tutela dei beni sul quale sono intervenute.

3. La sussistenza dei requisiti, dichiarata in sede di domanda di partecipazione o di offerta, è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia.

Art. 7.

Appalti di importo superiore a 150.000 Euro ed inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP

1. Alle procedure di aggiudicazione o di affidamento di appalti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 Euro ed inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, sono ammesse le imprese che, oltre al certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per categoria e classifica corrispondente ai lavori previsti nell'appalto, sono in possesso del possesso dei seguenti requisiti:

a) cifra d'affari in lavori, realizzata mediante attività diretta e indiretta svolta nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore a 1,75 volte l'importo dell'appalto da affidare;

b) esecuzione, mediante attività diretta e indiretta svolta nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, di lavori appartenenti alla categoria prevalente oggetto dell'appalto di importo non inferiore al 60% di quello da affidare; per gli appalti di importo pari o inferiore a 3.500.000 di Euro, la predetta percentuale è fissata al 40%;

c) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% della cifra d'affari in lavori realizzata nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando;

d) dotazione stabile di attrezzatura tecnica, determinata sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o di noleggio, per un valore non inferiore all'1% della predetta cifra d'affari in lavori. Detto valore è costituito per almeno la metà dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria. L'attrezzatura tecnica per la quale è terminato il piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari in lavori sotto forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per un periodo pari alla metà della sua durata; l'ammortamento figurativo è calcolato con applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso.

2. Alla determinazione delle percentuali di cui al comma 1, lettere c) e d) concorre, in proporzione alle quote di competenza dell'impresa, anche il costo per il personale dipendente dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere e) ed e-bis), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonché delle società fra imprese riunite di cui l'impresa fa parte.

3. Nel caso in cui i requisiti richiesti ai sensi del comma 1, lettere c) e d) non rispettino le percentuali ivi previste, l'importo della cifra d'affari in lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali ivi richieste; la cifra d'affari

così figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al comma 1, lettera a).

4. Il possesso dei requisiti richiesti dal comma 1 è dichiarato dalle imprese concorrenti ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 8.

Appalti di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP

1. Alle procedure di aggiudicazione e di affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, sono ammesse le imprese che, oltre al certificato d'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per categoria e classifica corrispondente ai lavori previsti nell'appalto, sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cifra d'affari in lavori, realizzata mediante attività diretta e indiretta svolta nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore a 2,50 volte l'importo del lavoro da affidare;

b) esecuzione, mediante attività diretta e indiretta svolta nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, di lavori appartenenti alla categoria prevalente oggetto dell'appalto di importo non inferiore al 60% di quello del lavoro da affidare;

c) esecuzione, mediante attività diretta e indiretta svolta nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, di un singolo lavoro, appartenente alla categoria prevalente oggetto dell'appalto, di importo non inferiore al 30% di quello del lavoro da affidare, ovvero, in alternativa, di due lavori, appartenenti alla suddetta categoria prevalente, di importo complessivo non inferiore al 40% dell'importo del lavoro da affidare, ovvero, in alternativa, di tre lavori, appartenenti alla suddetta categoria prevalente, di importo complessivo non inferiore al 50% di quello del lavoro da affidare posto a base di gara;

d) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% della cifra d'affari in lavori realizzata nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando;

e) dotazione stabile di attrezzatura tecnica, determinata sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di noleggio, per un valore non inferiore all'1% della predetta cifra d'affari in lavori. Detto valore è costituito per almeno la metà dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria. L'attrezzatura tecnica per la quale è terminato il piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari in lavori sotto forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per un periodo pari alla metà della sua durata; l'ammortamento figurativo è calcolato con applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso.

2. Alla determinazione delle percentuali di cui al comma 1, lettere d) ed e) concorre, in proporzione alle quote di competenza dell'impresa, anche il costo per il personale dipendente dei consorzi di cui all'articolo 10,

comma 1, lettere e) ed e-bis), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonché delle società fra imprese riunite di cui l'impresa fa parte.

3. Nel caso in cui i requisiti richiesti ai sensi del comma 1, lettere d) ed e) non rispettino le percentuali ivi previste, l'importo della cifra d'affari in lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali ivi richieste; la cifra d'affari così figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al comma 1, lettera a).

4. Il possesso dei requisiti richiesti dal comma 1 è dichiarato dalle imprese concorrenti ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 9.

Requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite

1. L'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

2. Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria.

3. Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della citata legge n. 109 del 1994 di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria o capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria o capogruppo con riferimento alla categoria prevalente.

4. Qualora il concorrente sia una associazione temporanea o un consorzio o un GEIE di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ogni singolo lavoro cui si riferisce il requisito previsto all'articolo 8, comma 1, lettera c), deve essere stato integralmente eseguito da una qualsiasi delle imprese associate o consorziate.

Art. 10.

Documentazione

1. La cifra di affari in lavori relativa all'attività diretta è comprovata: da parte delle ditte individuali, delle società di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con la presentazione delle dichiarazioni annuali IVA; da parte delle società di capitale con la presentazione dei bilanci riclassificati in conformità alle direttive europee, e della relativa nota di deposito.

2. La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta, in proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa concorrente, è comprovata con la produzione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, e della relativa nota di deposito, dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *e*) ed *e-bis*), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e delle società fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati.

3. L'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), all'articolo 7, comma 1, lettera *b*) e all'articolo 8, comma 1, lettere *b*) e *c*), è documentata dai certificati di esecuzione dei lavori contenenti la espressa dichiarazione della stazione appaltante che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito.

4. L'ammortamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *d*) e all'articolo 8, comma 1, lettera *e*), è comprovato da parte delle ditte individuali e delle società di persone con la presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi corredata da autocertificazione circa la quota riferita alla attrezzatura tecnica; da parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle società di capitale con la presentazione dei bilanci riclassificati in conformità alle direttive europee e della relativa nota di deposito.

5. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente è composto da retribuzione, stipendi, contributi sociali ed accantonamenti ai fondi di quiescenza; esso è comprovato con il bilancio, corredato dalla relativa nota, e riclassificato in conformità alle direttive europee dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché con una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL ed alle Casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.

6. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili possono dimostrare il requisito relativo alle attrezzature tecniche mediante l'attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati; gli stessi soggetti possono dimostrare il requisito relativo all'organico medio annuo attraverso il costo del personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati.

7. I lavori eseguiti in regime di subappalto sono riferiti alle categorie del cessato Albo nazionale costruttori, secondo le risultanze dei certificati dei lavori ese-

guiti. Le imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto utilizzano l'importo complessivo dei lavori se l'importo delle lavorazioni subappaltate non supera il 30% dell'importo dell'intero appalto o il 40% nel caso di lavorazioni appartenenti alle strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 2, comma 2; in caso contrario, l'ammontare complessivo dei lavori viene decurtato della quota eccedente quelle anzidette e l'importo così determinato può essere utilizzato per la dimostrazione dei requisiti relativi alla sola categoria prevalente.

8. Fermo restando l'articolo 8, comma 11-*bis*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, le imprese stabilite in altri Stati aderenti all'Unione europea non sono tenute al possesso del certificato di iscrizione all'Albo nazionale costruttori.

Art. 11.

Disposizioni finali

1. Il certificato di iscrizione all'Albo nazionale costruttori può essere utilizzato dalle imprese anche se la corrispondente iscrizione non è stata revisionata ai sensi della disciplina precedentemente in vigore.

2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, le imprese non iscritte all'Albo nazionale costruttori possono partecipare alle gare per l'affidamento di appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a un miliardo di lire dimostrando il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettere *a*) e *b*), nell'ammontare almeno doppio di quello ivi richiesto, fermo il possesso degli altri requisiti.

3. In applicazione dell'articolo 8, commi 10 e 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono inefficaci le delibere assunte dagli organi deliberanti dell'Albo nazionale costruttori per le quali non sia intervenuta entro il 31 dicembre 1999 l'effettiva iscrizione all'Albo stesso.

Art. 12.

Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109

1. All'articolo 2, comma 2, lettera *c*), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, le parole «ed edifici industriali» sono soppresse.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BORDON, *Ministro dei lavori pubblici*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

99G0580

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° dicembre 1999, n. 503.

Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, relativa allo snellimento della attività amministrativa e dei procedimenti di decisioni e controllo;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale, e in particolare l'articolo 3;

Visto l'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, ai sensi dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione dei documenti con strumenti informatici e telematici;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile;

Visto l'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, istitutiva del Sistema informativo agricolo nazionale;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 4 febbraio 1999;

Visti il parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione espresso con nota del 18 aprile 1999, n. 123/99 e quello del Garante per la protezione dei dati personali, reso con nota 5 maggio 1999, n. 3309;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 37/99, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 maggio 1999;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 novembre 1999;

Su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per la funzione pubblica;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Anagrafe delle aziende agricole

1. L'anagrafe delle aziende agricole, di seguito denominata anagrafe, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, all'interno del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), integrato con i sistemi informativi regionali, raccoglie le notizie relative ai soggetti pubblici e privati, identificati dal codice fiscale, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengano a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale, di seguito denominati «aziende».

2. Il codice fiscale costituisce il codice unico di identificazione aziende agricole, di seguito CUAA. Il CUAA deve essere utilizzato in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione.

3. A ciascuna azienda fa capo una o più unità tecnico-economiche, di seguito denominata unità; per unità si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva.

Art. 2.

Iscrizione delle aziende all'anagrafe

1. L'iscrizione di una azienda nell'anagrafe è seguita dal SIAN, anche d'ufficio, previa verifica dei dati identificativi di cui all'articolo 1, comma 2. La verifica riguarda anche i soggetti le cui informazioni si trovino sui sistemi informativi esterni ed è operata anche mediante l'accesso alle basi dati del sistema informativo del Ministero delle finanze.

2. In caso di esito negativo della verifica dei dati identificativi dell'azienda, il SIAN provvede tempestivamente a darne comunicazione agli organismi attraverso i quali l'azienda si è manifestata alla pubblica amministrazione ed all'azienda stessa, sospendendo i relativi atti sino all'avvenuta correzione. Decorso trenta giorni da tale comunicazione, senza che sia stato provveduto alle integrazioni richieste, l'iscrizione si intende respinta.

3. Gli archivi informatizzati del SIAN garantiscono la correlazione tra ogni dato archiviato ed il CUAA di ciascuna azienda iscritta all'anagrafe a cui i dati si riferiscono. Tutti gli elenchi su supporti cartacei o informatici prodotti dal SIAN riportano accanto alla indicazione delle aziende il relativo CUAA.

4. Nell'anagrafe sono registrate tutte le partite IVA, anche cessate, associate a ciascun CUAA, con le date di inizio e fine delle validità, così come desunte dagli archivi del sistema informativo del Ministero delle finanze.

Art. 3.

Contenuti informativi dell'anagrafe

1. L'anagrafe rende disponibili, secondo i livelli di accesso abilitati ai sensi dell'articolo 6, le informazioni, anche esistenti da sistemi informativi esterni, riguardanti ciascuna azienda, quali:

- a) dati anagrafici, se persona fisica;
- b) ubicazione dell'azienda e delle unità tramite il codice ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3;
- c) legale rappresentante e sede legale;
- d) dati di produzione, trasformazione e commercializzazione;
- e) consistenza zootecnica complessiva dell'azienda e delle singole unità;
- f) consistenza territoriale, titolo di conduzione e individuazione catastale, ove esistente, degli immobili, comprensiva dei dati aerofotogrammetrici, cartografici e del telerilevamento in possesso dell'amministrazione;
- g) domande di ammissione a programmi di intervento concernenti l'applicazione di regolamenti comunitari e nazionali in materia di aiuti e sovvenzioni e stato dei singoli procedimenti;
- h) quantitativi di riferimento individuali assegnati per ciascun settore di intervento sulla base di normative comunitarie e nazionali nonché eventuali atti di cessione o acquisizione di quote;
- i) risultanze dei controlli amministrativi, ivi compresi i controlli preventivi integrati basati sull'impiego del telerilevamento (da aereo e satellite) ed i sopralluoghi presso le aziende, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, eseguiti dall'amministrazione;
- j) erogazioni eseguite dall'amministrazione e stato dei relativi procedimenti di incasso;
- k) eventuale ente associativo delegato dall'azienda;
- l) dati relativi a fatti e atti giuridici intervenuti relativi all'azienda, quali contratti e successioni, risultanti all'amministrazione;
- m) dati relativi all'iscrizione al registro del naviglio-peschereccio;
- n) impianti acquicoli per la produzione ittica;

o) dati relativi all'accesso a fondi strutturali;

p) ogni altra informazione risultante alla pubblica amministrazione, centrale o locale, nonché agli altri utenti a qualsiasi titolo abilitati all'accesso all'anagrafe, attinente all'esercizio dell'attività economica svolta.

2. Le informazioni di cui al comma 1, lettera h), sono registrate in una apposita sezione dell'anagrafe denominata «registro delle quote», accessibile attraverso i servizi del SIAN.

3. Qualsiasi fatto o atto giuridico avente effetto ai fini della titolarità, del trasferimento definitivo o temporaneo e della quantificazione dei quantitativi di riferimento di cui al comma 1, lettera h), deve essere comunicato, a cura degli interessati, entro i termini previsti per ciascun specifico fatto o atto, dalla normativa comunitaria o nazionale, anche ai fini della verifica della loro legittimità ai sensi della normativa suddetta.

Art. 4.

Servizi dell'anagrafe

1. Attraverso l'anagrafe sono resi disponibili, ai soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 6, i seguenti servizi:

- a) servizi finalizzati alla consultazione di informazioni costantemente aggiornate riferite all'azienda ed integrate su base nazionale anche mediante l'accesso e la cooperazione con i sistemi informativi degli utenti esterni interconnessi;
- b) servizi finalizzati alla predisposizione di documenti informatici, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, nel rispetto delle disposizioni di cui al medesimo decreto e del relativo regolamento di attuazione;
- c) servizi di identificazione anagrafica dei dati aziendali anche mediante l'utilizzo delle informazioni contenute nel registro delle imprese attraverso l'interconnessione con il sistema informativo delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui all'articolo 5;
- d) servizi di verifica catastale dei dati aziendali anche attraverso il loro controllo con il sistema informativo del Ministero delle finanze;
- e) servizi di supporto alle decisioni di livello nazionale e locale;
- f) servizi di supporto alla cooperazione applicativa centro-periferia e di documentazione, controllo e certificazione delle operazioni effettuate per via telematica;
- g) servizi di consultazione del vocabolario dati delle informazioni dell'anagrafe;
- h) servizi di accredito o di addebito e di documentazione, controllo e certificazione nei confronti di parti terze;
- i) servizi comunque connessi alla gestione di qualsiasi altra informazione, inerente i contenuti di cui all'articolo 3, risultante alla pubblica amministrazione centrale o locale.

Art. 5.

Interconnessione con il sistema delle camere di commercio

1. Il SIAN, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, comunica al sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura gli elementi informativi necessari all'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA); per tali fini, il protocollo di interscambio dati tra il SIAN ed il sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui al comma 4 del citato articolo 15 del decreto legislativo n. 173 del 1998, è basato sul CUAA, di cui all'articolo 1.

2. L'iscrizione di una impresa, esercente le attività di cui all'articolo 1, comma 1, nel registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, viene comunicata al SIAN dal sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo le modalità di cui al comma 1, ai fini dell'iscrizione nell'anagrafe e del rilascio della Carta di cui all'articolo 7.

Art. 6.

Accesso all'anagrafe

1. Sono autorizzati ad accedere alle informazioni ed ai servizi dell'anagrafe, nel rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali, di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, e in particolare nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e 20 della legge predetta in materia di segreto aziendale e industriale, e dall'articolo 22, in materia di dati sensibili:

a) tutti i soggetti e le pubbliche amministrazioni individuati dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

b) le aziende di cui all'articolo 1, comma 1, ed i soggetti dalle stesse delegati.

2. Le modalità ed i limiti di autorizzazione all'accesso per l'accesso alle informazioni ed ai servizi dell'anagrafe sono stabiliti, previo protocollo di intesa con le amministrazioni titolari dei dati, con apposito provvedimento adottato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 675 del 1996, nel rispetto delle disposizioni di cui alla suddetta legge n. 675, con particolare riferimento alla tutela dei diritti dell'interessato ed al trattamento dei dati sensibili di cui agli articoli 13 e 22 della predetta legge e nel rispetto dei criteri per l'esercizio del diritto d'accesso di cui all'articolo 25 della legge n. 241 del 1990 e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

3. Le aziende hanno accesso ai servizi per le stesse abilitati ai sensi del comma 2, anche attraverso la «Carta dell'agricoltore e del pescatore» di cui all'articolo 7.

4. Nel rispetto della legge n. 675 del 1996, con riferimento alla riservatezza ed all'integrità dei dati personali, gli accessi all'anagrafe, eseguiti da qualsiasi soggetto abilitato, sono registrati su appositi archivi.

5. Il titolare degli archivi dell'anagrafe, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 675 del 1996, è il Ministero delle politiche agricole e forestali. Il responsabile degli archivi dell'anagrafe, al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge n. 675 del 1996, è identificato con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 7.

Carta dell'agricoltore e del pescatore

1. È istituita la «Carta dell'agricoltore e del pescatore», di seguito denominata Carta, documento di riconoscimento cartaceo ed elettronico.

2. La Carta è di uso strettamente personale, ed è rilasciata su supporto cartaceo ed elettronico dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano a domanda dei legali rappresentanti di ciascuna azienda iscritta all'anagrafe.

3. La Carta viene emessa dal SIAN su supporto cartaceo ed elettronico idoneo a garantirne l'inalterabilità, la riservatezza, la compatibilità con i sistemi tecnici di lettura utilizzati dal SIAN stesso, e, su richiesta, l'esercizio della firma digitale conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e dal provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 513 del 1997, in materia di formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici.

4. La Carta contiene le informazioni minime idonee a consentire il riconoscimento univoco del titolare e l'esercizio delle funzioni abilitate.

5. Il SIAN garantisce i servizi di abilitazione, documentazione, controllo e certificazione degli accessi al sistema, nonché i servizi connessi alla gestione delle Carte, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e del relativo regolamento di attuazione.

Art. 8.

Utilizzo del CUAA

1. In ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione il legale rappresentante è obbligato a indicare il CUAA dell'azienda.

2. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA.

3. Per la costituzione e l'aggiornamento di archivi informatizzati riferiti alle aziende di cui all'articolo 1, in possesso di soggetti privati che beneficiano di fondi pubblici, deve essere garantita la connessione tra ogni dato archiviato relativo alle aziende ed il CUAA.

Art. 9.

Fascicolo aziendale

1. Per i fini di semplificazione ed armonizzazione, di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 173 del 1998, è istituito, nell'ambito dell'anagrafe, a decorrere dal 30 giugno 2000, il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico riepilogativo dei dati aziendali, finalizzato all'aggiornamento, per ciascuna azienda, delle informazioni di cui all'articolo 3.

2. Anteriormente alla data di cui al comma 1, attraverso le procedure progressivamente rese disponibili dai SIAN, ciascun soggetto iscritto all'anagrafe verifica le informazioni relative al titolo di conduzione ed alla consistenza aziendale, con l'obbligo di confermarne l'attualità ovvero di comunicare le eventuali variazioni o integrazioni. Nell'ambito delle predette procedure sono indicati tempi e modalità per le conferme, le variazioni o le integrazioni. In caso di mancata conferma entro i termini indicati dalle procedure, valgono i dati risultanti nel fascicolo aziendale. Qualora ai fini della verifica delle consistenze aziendali sia necessario rendere disponibile all'azienda, attraverso i servizi del SIAN, la riproduzione dei dati catastali, la stessa è tenuta al pagamento degli oneri di cui al decreto del Ministero delle finanze del 27 giugno 1996 e successive modificazioni e integrazioni, con le facilitazioni previste per gli enti statali e territoriali, nonché dal protocollo d'intesa tra il Ministero delle finanze e il Ministero delle politiche agricole e forestali del 30 giugno 1998.

3. Le variazioni ed integrazioni comunicate ai sensi del comma 2 sono valide anche ai fini dell'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e vengono trasmesse dal SIAN al sistema informativo delle camere di commercio con le modalità di cui all'articolo 5.

4. A partire dal 1° luglio 2000, le aziende che eventualmente non risultano iscritte all'anagrafe sono tenute, nel momento in cui si manifestano all'amministrazione, ai fini dell'ammissione a qualsiasi beneficio comunitario, nazionale o regionale, a comunicare le informazioni relative al beneficio richiesto che saranno inserite nel fascicolo aziendale.

Art. 10.

Modello di variazione

1. Successivamente al 30 giugno 2000, le eventuali variazioni rispetto ai dati di cui all'articolo 3, consolidate nel fascicolo aziendale, debbono essere comunicate dalle aziende, attraverso il modello di variazione, adottato dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Le aziende sono tenute alla presentazione del modello di variazione qualora siano intervenute variazioni rispetto ai dati contenuti nel fascicolo aziendale. In mancanza del modello di variazione, per ciascuna azienda vengono automaticamente confermati i dati contenuti nel fascicolo aziendale.

3. Le aziende iscritte all'anagrafe successivamente alla data del 30 giugno 2000, sono tenute a comunicare le informazioni necessarie alla costituzione del fascicolo aziendale attraverso il modello di variazione.

4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 3 sono valide anche ai fini dell'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e vengono trasmesse dal SIAN al sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con le modalità di cui all'articolo 5. Con le stesse modalità le camere di commercio comunicano al SIAN le variazioni intervenute rispetto ai dati anagrafici ed a quelli inerenti il legale rappresentante e la sede legale di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 3, comma 1.

5. Le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali ed al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale in materia agroalimentare, forestale e della pesca, fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa.

Art. 11.

Efficacia delle disposizioni

1. Gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al presente regolamento decorrono dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore dello stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE CASTRO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1999
Atti di Governo, registro n. 118, foglio n. 10

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Per il testo dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, si veda nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1997, n. 56/L.

— La legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 1997, n. 98/L.

— Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 giugno 1997, n. 129.

— Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, è il seguente:

«Art. 3. — 1. Gli enti, istituti e aziende sottoposti alla vigilanza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali sono soppressi. L'Agecontrol S.p.a. di cui al decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, è posta in liquidazione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di soppressione, accorpamento, riordinamento e trasformazione adottati ai sensi degli articoli 11, 14 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

— Il testo dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante: «Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449», è il seguente:

«3. Con uno o più regolamenti, sulla base dei principi di cui all'art. 1 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da adottarsi, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono semplificate e armonizzate le procedure dichiarative, le modalità di controllo, gli adempimenti, derivanti dall'attuazione della normativa comunitaria e nazionale per la gestione dei diversi settori produttivi di intervento. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti, sono abrogate le disposizioni relative alle procedure dichiarative, gli adempimenti e le modalità di controllo, contenute nei seguenti provvedimenti legislativi: decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1965, n. 162, decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462; decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460; legge 10 febbraio 1992, n. 164; legge 17 febbraio 1982, n. 41; legge 17 febbraio 1992, n. 165. Ai fini della semplificazione, sono istituite, avvalendosi del SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, ed integrato con i sistemi informativi regionali, la carta dell'agricoltore, documento cartaceo ed elettronico di identificazione delle imprese agricole, e l'anagrafe delle aziende agricole, intese quali unità tecnico-economiche».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1998.

— La legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 1994.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 1996.

— La legge 4 giugno 1984, n. 194, recante interventi a sostegno dell'agricoltura, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 5 giugno 1984. Si trascrive di seguito il testo dell'art. 15:

«Art. 15. — Ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento delle attività agricole e della conseguente necessità di acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato all'impiego di un sistema informativo agricolo nazionale attraverso la stipula di una o più convenzioni con società a prevalente partecipazione statale, anche indiretta, per la realizzazione, messa in funzione ed eventuale gestione temporanea di tale sistema informativo in base ai criteri e secondo le direttive fissate dal Ministro medesimo.

Le convenzioni di cui al precedente comma, aventi durata non superiore a cinque anni, sono stipulate, e le relative spese sono eseguite, anche in deroga alle norme sulla contabilità dello Stato ed all'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.

Per i fini di cui al precedente primo comma è autorizzata, per il triennio 1984-1986, la spesa di lire 6 miliardi in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri». Si riporta il testo del relativo art. 17, comma 2:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, è il seguente:

«Art. 2. — 1. Il documento informatico da chiunque formato, l'archiviazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni del presente regolamento».

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 9, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, è il seguente:

«3. Il REA contiene le notizie economiche ed amministrative per le quali è prevista la denuncia alla camera di commercio e la relativa utilizzazione del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, dal regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29, dall'art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e da altre leggi, con esclusione di quelle già iscritte o annotate nel registro delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del Ministro, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali per la parte riguardante le imprese agricole, sono indicate le notizie di carattere economico, statistico, amministrativo che l'ufficio può acquisire, invece che dai privati, direttamente dagli archivi di pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi secondo le norme vigenti, nonché dall'archivio statistico delle imprese attive costituito a norma del regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993, purché non coperte dal segreto statistico. Con lo stesso decreto sono stabilite modalità semplificate per la denuncia delle notizie di carattere economico ed amministrativo da parte dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali».

— Il testo dell'art. 15, comma 3, del citato decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è il seguente:

«3. Il SIAN è interconnesso con i sistemi informativi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di fornire all'ufficio del registro delle imprese, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli elementi informativi necessari alla costituzione ed aggiornamento del Repertorio economico amministrativo (REA). Con i medesimi regolamenti, di cui all'art. 14, comma 3, sono altresì definite le moda-

lità di fornitura al SIAN da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle informazioni relative alle imprese del comparto agroalimentare».

— Il testo dell'art. 15, comma 4, del citato decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è il seguente:

«4. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui ai commi precedenti definiscono i termini e le modalità tecniche per lo scambio dei dati, attraverso l'adozione di un protocollo di interscambio dati. Il sistema automatico di interscambio dei dati è attuato secondo modalità in grado di assicurare la salvaguardia dei dati personali e la certezza delle operazioni effettuate, garantendo altresì il trasferimento delle informazioni in ambienti operativi eterogenei, nel pieno rispetto della pariteticità dei soggetti coinvolti».

— Il testo dell'art. 8 della citata legge 29 dicembre 1993, n. 580, è il seguente:

«Art. 8. — 1. È istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.

2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonché alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.

3. L'ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del medesimo codice e le società semplici. Le imprese artigiane iscritte agli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono altresì annodate in una sezione speciale del registro delle imprese.

5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.

6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.

7. Il sistema di pubblicità di cui al presente articolo deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.

8. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in particolare:

a) il coordinamento della pubblicità realizzata attraverso il registro delle imprese con il Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e con il Bollettino ufficiale delle società cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e successive modificazioni;

b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformità alle norme vigenti;

c) particolari procedure agevolative e semplificative per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravii di oneri a carico delle imprese;

d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese.

9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro, l'importo del diritto annuale di cui

all'art. 18, comma 1, lettera b), è determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali.

10. È abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.

11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle imprese, le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro delle imprese.

12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8.

13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalità disposte dal regolamento di cui al comma 8».

Note all'art. 6:

— La legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante: «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1997. Si trascrive di seguito il testo dell'art. 12:

«Art. 12. — 1. Il consenso non è richiesto quando il trattamento:

a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo legale;

c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;

d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e si tratta di dati anonimi;

e) è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. In tale caso, si applica il codice di deontologia di cui all'art. 25;

f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche raccolti anche ai fini indicati nell'art. 13, comma 1, lettera e), nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere;

h) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento».

— Il testo dell'art. 20 della citata legge 31 dicembre 1996, n. 675, è il seguente:

«Art. 20. — 1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse:

a) con il consenso espresso dell'interessato;

b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilità e pubblicità;

c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

d) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. Restano fermi i limiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Si applica inoltre il codice di deontologia di cui all'art. 25;

e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere;

g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente comma, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell'ambito dei gruppi bancari di cui all'art. 60 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché tra società controllate e società collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, i cui trattamenti con finalità correlate sono stati notificati ai sensi dell'art. 7, comma 2, per il perseguimento delle medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti.

2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le disposizioni dell'art. 27».

— Il testo dell'art. 22 della citata legge 31 dicembre 1996, n. 675, è il seguente:

«Art. 22. — 1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite.

4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalità di cui all'art. 31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'art. 43, comma 2».

— Il testo dell'art. 5, comma 1, del citato decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è il seguente:

«Art. 15. — 1. Il SIAN, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, ha caratteristiche unitarie ed integrate su base nazionale e si avvale dei servizi di interoperabilità e delle architetture di cooperazione previste dal progetto della rete unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero per le politiche agricole e gli enti e le agenzie dallo stesso vigilati, le regioni e gli enti locali, nonché le altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo nel comparto agricolo e agroalimentare, hanno l'obbligo di avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN, intesi quali servizi di interesse pubblico, anche per quanto concerne le informazioni derivanti dall'esercizio delle competenze regionali e degli enti locali nelle materie agricole, forestali ed agroalimentari. Il SIAN è interconnesso, in particolare, con l'anagrafe tributaria del Ministero delle finanze, i nuclei antifrode specializzati della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, le camere di commercio, industria ed artigianato, secondo quanto definito dal comma 4».

— Il testo dell'art. 31, comma 2, della citata legge 31 dicembre 1996, n. 675, è il seguente:

«2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e ciascun Ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dalla presente legge».

— Il testo dell'art. 13 della citata legge 31 dicembre 1996, n. 67, è il seguente:

«Art. 13. — 1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:

a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'art. 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) di essere informato su quanto indicato all'art. 7, comma 4, lettere a), b) e h);

c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:

1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;

2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;

4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, presto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.

2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 33, comma 3.

3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia».

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1990. Si trascrive di seguito il testo dell'art. 25:

«Art. 25. — 1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 24 e debbono essere motivati.

4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata.

5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.

6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, recante: «Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 29 luglio 1992.

— Il testo dell'art. 1, comma 2, della citata legge 31 dicembre 1996, n. 675, è il seguente:

«2. Ai fini della presente legge si intende:

a) per “banca di dati” qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;

b) per “trattamento”, qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;

c) per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

d) per “titolare”, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

e) per “responsabile”, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

f) per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;

g) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

h) per “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per “dato anonimo”, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

l) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;

m) per “Garante”, l'autorità istituita ai sensi dell'art. 30».

— Il testo dell'art. 8 della citata legge 31 dicembre 1996, n. 675, è il seguente:

«Art. 8. — 1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.

4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto.

5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile».

Note all'art. 7:

— Il testo dell'art. 3 citato decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, è il seguente:

«Art. 3. — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione sono fissate le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici.

2. Le regole tecniche indicate al comma 1 sono adeguate alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con decorrenza almeno biennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì dettate le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico anche con riferimento all'eventuale uso di chiavi biometriche.

4. Resta fermo quanto previsto dall'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675».

— Il testo dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, è il seguente:

«Art. 8. — 1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche di cifratura con gli effetti di cui all'art. 2 deve munirsi di una idonea coppia di chiavi e rendere pubblica una di esse mediante la procedura di certificazione.

2. Le chiavi pubbliche di cifratura sono custodite per un periodo non inferiore a dieci anni a cura del certificatore e, dal momento iniziale della loro validità, sono consultabili in forma telematica.

3. Salvo quanto previsto dall'art. 17, le attività di certificazione sono effettuate da certificatori inclusi, sulla base di una dichiarazione anteriore all'inizio dell'attività, in apposito elenco pubblico, consultabile in via telematica, predisposto tenuto e aggiornato a cura dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, e dotati dei seguenti requisiti, specificati nel decreto di cui all'art. 3:

a) forma di società per azioni e capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione all'attività bancaria, se soggetti privati;

b) possesso da parte dei rappresentanti legali e dei soggetti preposti all'amministrazione, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche;

c) affidamento che, per competenza ed esperienza, i responsabili tecnici del certificatore e il personale addetto all'attività di certificazione siano in grado di rispettare le norme del presente regolamento e le regole tecniche di cui all'art. 3;

d) qualità dei processi informatici e dei relativi prodotti, sulla base di standard riconosciuti a livello internazionale.

4. La procedura di certificazione di cui al comma 1 può essere svolta anche da un certificatore operante sulla base di licenza o autorizzazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, sulla base di equivalenti requisiti».

— Il testo dell'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, è il seguente:

«Art. 9. — 1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche o della firma digitale, è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri.

2. Il certificatore è tenuto a:

a) identificare con certezza la persona che fa richiesta della certificazione;

b) rilasciare e rendere pubblico il certificato avente le caratteristiche fissate con il decreto di cui all'art. 3;

c) specificare, su richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo interessato, la sussistenza dei poteri di rappresentanza o di altri titoli relativi all'attività professionale o a cariche rivestite;

d) attenersi alle regole tecniche di cui all'art. 3;

e) informare i richiedenti, in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi;

f) attenersi alle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali emanate ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;

g) non rendersi depositario di chiavi private;

h) procedere tempestivamente alla revoca od alla sospensione del certificato in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri di quest'ultimo, di perdita del possesso della chiave, di provvedimento dell'autorità, di acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacità del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni;

i) dare immediata pubblicazione della revoca e della sospensione della coppia di chiavi asimmetriche;

l) dare immediata comunicazione all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione ed agli utenti, con un preavviso di almeno sei mesi, della cessazione dell'attività e della conseguente rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o del suo annullamento.

— Il testo dell'art. 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, è il seguente:

«Art. 17. — 1. Le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente, con riferimento al proprio ordinamento, alla generazione, alla conservazione, alla certificazione ed all'utilizzo delle chiavi pubbliche di competenza.

2. Col decreto di cui all'art. 3 sono disciplinate le modalità di formazione, di pubblicità, di conservazione, certificazione e di utilizzo delle chiavi pubbliche delle pubbliche amministrazioni.

3. Le chiavi pubbliche dei pubblici ufficiali non appartenenti alla pubblica amministrazione sono certificate e pubblicate autonomamente in conformità alle leggi ed ai regolamenti che definiscono l'uso delle firme autografe nell'ambito dei rispettivi ordinamenti giuridici.

4. Le chiavi pubbliche di ordini ed albi professionali legalmente riconosciuti e dei loro legali rappresentanti sono certificate e pubblicate a cura del Ministro di grazia e giustizia o suoi delegati».

Nota all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, si veda nelle note alle premesse.

99G0566

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 settembre 1999, n. 504.

Regolamento recante agevolazioni in materia di diritto d'autore nel caso di esecuzioni, rappresentazioni e manifestazioni effettuate da determinati soggetti ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 650.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto l'articolo 1, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, che ha introdotto nella citata legge 22 aprile 1941, n. 633, l'articolo 15-bis;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli affari normativi nell'adunanza del 26 ottobre 1998;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

A D O T T A
il seguente regolamento:

Art. 1.

Requisiti soggettivi

1. Le disposizioni di cui all'articolo 15-bis, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'articolo 1, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, si applicano agli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti da almeno due anni nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Le predette disposizioni si applicano, alle associazioni, comitati, fondazioni ed agli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, costituiti da almeno due anni, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedano espressamente ed in via esclusiva lo svolgimento di attività dirette arrecare benefici, a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, in uno o più dei seguenti settori:

- a) assistenza sociale e socio-sanitaria;
- b) assistenza sanitaria;
- c) beneficenza;
- d) istruzione;
- e) formazione;
- f) tutela dei diritti civili.

2. Ferma restando l'esclusione dagli enti di cui al comma 1 dei soggetti indicati dall'articolo 10, comma 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, gli enti stessi devono possedere i requisiti ed adempiere alle prescrizioni di cui al comma 1, lettere c), d), e) f), g) ed h), e di cui al comma 6, lettere a), b), c) e d), del medesimo articolo 10.

3. Ai fini della partecipazione alla manifestazione nella quale hanno luogo le esecuzioni, rappresentazioni o recitazioni previste nel citato articolo 15-bis negli organismi costituiti su base associativa, la qualità di socio deve essere stata conseguita almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della manifestazione stessa.

Art. 2.

Requisiti oggettivi

1. Ai fini del presente regolamento:

a) ciascuno degli enti di cui al precedente articolo 1 può organizzare le manifestazioni previste nello stesso articolo in numero non superiore a quattro nell'arco di un anno solare. Le manifestazioni stesse, organizzate a soli fini di solidarietà, non debbono comunque avere carattere di concorrenzialità sul mercato;

b) l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione debbono consistere in prestazioni artistiche dal vivo e non possono essere fissate, riprodotte, trasmesse o comunicate al pubblico in maniera da consentire la fruizione da parte di soggetti diversi dai soci e dagli invitati presenti alla manifestazione;

c) si intende per sede della manifestazione quella indicata nell'atto costitutivo come sede legale del cen-

tro, dell'istituto o della associazione. Qualora la sede stessa non sia idonea per capienza o per agibilità o per ragioni di sicurezza allo svolgimento della esecuzione, rappresentazione o recitazione, è ammesso che le stesse avvengano in altri locali, purché non si tratti di luoghi pubblici o aperti al pubblico e purché siano rispettate le vigenti norme di pubblica sicurezza e di tutela dell'incolumità delle persone ed in particolare sia stata ottenuta, nelle forme prescritte, l'autorizzazione di cui all'articolo 118 del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza;

d) a ciascuna delle esecuzioni, rappresentazioni o recitazioni non possono presenziare complessivamente soci e invitati in numero superiore a cinquecento.

Art. 3.

Prescrizioni procedurali

1. Gli enti di cui all'articolo 1 del presente regolamento che intendano avvalersi dei benefici di cui all'articolo 15-bis, comma 1, primo capoverso, della legge 22 aprile 1941, n. 633, debbono far pervenire alla S.I.A.E., con anticipo di almeno trenta giorni dalla data di svolgimento della manifestazione:

- a) il programma dettagliato della manifestazione;
- b) copia o fac-simile del biglietto di invito del quale debbono essere muniti gli invitati;
- c) l'indicazione del luogo dove sarà effettuata la manifestazione e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio della autorizzazione di cui all'articolo 118 del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza;

d) una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente organizzatore della manifestazione attestante che: 1) l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione avvengono esclusivamente a titolo gratuito da parte degli artisti interpreti ed esecutori ed a soli fini di solidarietà; 2) l'ente organizzatore della manifestazione sia in possesso dei requisiti ed abbia compiuto gli adempimenti di cui al presente regolamento, anche con riferimento a quanto prescritto all'articolo 1, comma 3.

2. La S.I.A.E. verifica la veridicità delle dichiarazioni di cui al precedente comma. La presentazione della documentazione di cui allo stesso comma vale come assenso affinché la S.I.A.E. possa effettuare gli opportuni controlli ed abbia facoltà di accesso ai documenti amministrativi e contabili degli enti interessati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 settembre 1999

Il Presidente: D'ALEMA

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1999

Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 337

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— La legge 23 dicembre 1996, n. 650, reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva. Interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata».

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva. Interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata».

«48. Dopo l'art. 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente: «Art. 15-bis — 1. Agli autori spetta un compenso ridotto quando l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti nonché delle associazioni di volontariato, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro. In mancanza di accordi fra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di categoria interessate, la misura del compenso sarà determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare sentito il Ministro dell'interno».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 15-bis, della legge 22 aprile 1941, n. 633, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 1, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, si veda nelle note alle premesse.

— La legge 11 agosto 1991, n. 266, reca: «Legge-quadro sul volontariato».

— Si riporta il testo dell'art. 10, comma 1, lettera c), d), f), g), h), comma 6, lettere a), b), c), d), e comma 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante: «Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale».

«1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:

a)-b) (omissis);

c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non

siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

e) *(omissis)*;

f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione».

«6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzzi di gestione:

a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;

b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;

d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto».

«10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria».

— Per il testo dell'art. 15-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 118 del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773:

«Art. 118. — L'osservanza delle norme del codice di commercio, alle quali sono soggette le aziende pubbliche, comprese le agenzie di spedizione e di trasporto e gli uffici pubblici di affari non dispensa dalla osservanza delle disposizioni stabilite da questo testo unico.

Sono eccettuate le imprese di spedizione e di trasporto a norma di regolamento».

Note all'art. 3:

— Per il testo del 15-bis, comma 1, primo capoverso della legge 22 aprile 1941, n. 633, si veda nelle alle premesse.

— Per il testo dell'art. 118 del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, si veda in nota all'art. 2.

99G0571

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 ottobre 1999.

Conferimento dei diplomi di benemerenzza per l'opera svolta a favore dell'educazione infantile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto l'art. 384 e seguenti del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297;

Veduta la legge n. 444 del 18 marzo 1968;

Veduto il voto espresso dai provveditori agli studi;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

È conferito per l'anno 1999 (anno scolastico 1998/1999) il diploma di benemerenzza di prima classe, con facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro, per l'opera par-

ticolarmente zelante ed efficace svolta a favore dell'educazione infantile, alla seguente insegnante di scuola materna statale:

Zanello Bruna, Alessandria.

È conferito per l'anno 1999 (anno scolastico 1998/1999) il diploma di benemerenzza di seconda classe, con facoltà di fregiarsi della medaglia d'argento, per l'opera particolarmente zelante ed efficace svolta a favore dell'educazione infantile, alle seguenti insegnanti di scuola materna statale:

Carlotti Maria Carolina, Ferrara;

Stevano Luisa, Alessandria.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1999

CIAMPI

BERLINGUER, *Ministro della pubblica istruzione*

99A11065

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 21 dicembre 1999.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti, di tutela delle acque superficiali, di dissesto idrogeologico e del sottosuolo nella regione Campania, con particolare riferimento al territorio del comune di Napoli. (Ordinanza n. 3031).

IL MINISTRO DELL'INTERNO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 al Ministro dell'interno;

Viste le precedenti ordinanze con le quali sono state emanate disposizioni per fronteggiare lo stato di emergenza in materia di bonifica dei suoli, delle falde, dei sedimenti, delle acque superficiali e di risanamento idrogeologico e regimazione idraulica nella regione Campania sono stati nominati commissari delegati il presidente della regione Campania e il sindaco di Napoli;

Atteso che continuano a sussistere nella stessa regione gravi problemi di bonifiche, di tutela della qualità delle acque, di dissesto idrogeologico e del sottosuolo e di regimazione idraulica con particolare riferimento al territorio del comune di Napoli;

Ritenuto necessario prorogare, modificare ed integrare le principali norme emanate per la gestione delle emergenze ancora in atto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 dicembre 1999, con il quale lo stato di emergenza determinatosi nella regione Campania in materia di inquinamento del suolo, delle falde acquifere e delle acque superficiali e di dissesto idrogeologico del sottosuolo, con particolare riferimento al territorio del comune di Napoli, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2000;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente con nota n. 23272/ARS/M/DI/UDE in data 21 dicembre 1999;

Acquisita l'intesa del presidente della regione Campania con nota n. 101548/GAB in data 21 dicembre 1999;

D'intesa con il sindaco del comune di Napoli;

Dispone:

Art. 1.

1. I poteri conferiti al commissario delegato-presidente della regione Campania e al commissario delegato-sindaco del comune di Napoli con le ordinanze n. 2509 del 22 febbraio 1997, integrata dall'ordinanza n. 2808 del 15 luglio 1998, e n. 2948 del 25 febbraio 1999, integrata dall'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999, sono prorogati al 31 dicembre 2000 con le modifiche e le integrazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

1. Il commissario delegato-sindaco del comune di Napoli progetta e realizza gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo e dei versanti della città di Napoli, ivi compresi quelli relativi ai dissesti idrogeologici verificatisi o aggravatisi a seguito degli interventi alluvionali dei mesi di novembre e dicembre 1996 e gennaio 1997.

2. A tale scopo il commissario delegato-sindaco del comune di Napoli provvede a redigere una indagine generale e sistematica tendente ad accertare, attraverso la raccolta e omogeneizzazione dei dati esistenti, integrati dai necessari rilievi e prospezioni di campo, nonché dal rilevamento delle reti di sottoservizi interferenti, lo stato del dissesto nel sottosuolo e nei versanti della città di Napoli individuando un quadro organico degli interventi da progettare secondo criteri di priorità connessi al rischio.

3. Il commissario delegato-sindaco del comune di Napoli, anche prima della conclusione dell'indagine di cui al comma precedente, provvede alla individuazione ed alla realizzazione degli interventi urgenti per i quali è possibile un rapido affidamento dei lavori e dispone la progettazione degli ulteriori interventi di emergenza urgenti ed indispensabili per eliminare situazioni di pericolo imminente relativi a situazioni di instabilità del sottosuolo e dei versanti. Definisce e realizza prioritariamente, inoltre, gli interventi per il recupero dell'edificio «H» del complesso «Le Vele» per la realizzazione di un centro di protezione civile.

4. Il commissario delegato - sindaco del comune di Napoli coordina tutte le attività inerenti gli interventi per la difesa e la salvaguardia del suolo e del sottosuolo della città di Napoli.

Art. 3.

1. Il comma 22 dell'art. 1, dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999 è soppresso.

2. Dopo il comma 6, dell'art. 11, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, è aggiunto il seguente comma: «7. I commissari delegati-presidente della regione Campania e sindaco del comune di Napoli realizzano gli interventi di cui agli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio

1999, così come integrati rispettivamente dall'art. 1, comma 12 e dall'art. 1, comma 14, dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999, ciascuno per la parte di propria competenza, sulla base della progettazione, integrata e, se del caso, unitaria, approvata dagli stessi, previa intesa del Ministro dell'ambiente da esprimere immediatamente e comunque entro cinque giorni. Il ricorso all'art. 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come modificata dalla legge 18 novembre 1998, n. 415, è subordinato alla predisposizione da parte dei commissari delegati, presidente della regione Campania e sindaco del comune di Napoli, nonché all'approvazione — d'intesa con il Ministro dell'ambiente — di uno specifico strumento di programmazione che individui l'ambito di intervento, sia basato sull'analisi dello stato di fatto, definisca le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie, assicuri l'integrazione e l'unitarietà progettuale, garantisca la compatibilità ambientale delle attività depurative e degli scarichi nei corpi idrici superficiali, in conformità con i criteri di sicurezza ambientale e sanitaria definiti dal Ministero dell'ambiente e fissi d'intesa con il Ministero dell'ambiente le modalità di pubblicizzazione dell'iniziativa e i termini delle procedure derogando, ove occorra, a quelli fissati dai citati articoli 37-bis e seguenti.

Art. 4.

1. Il comma 1, dell'art. 4, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, è soppresso.

2. Le attività di bonifica di cui all'art. 3, dell'ordinanza n. 2425 del 18 marzo 1996, così come integrate dall'art. 2 dell'ordinanza n. 2774 del 31 marzo 1998, dall'art. 4, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, dall'art. 1, commi 4 e 8, dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999, nonché dalla presente ordinanza, relativamente all'ambito territoriale del comune di Napoli, sono affidate al commissario delegato-sindaco del comune di Napoli. Per lo svolgimento di tali attività il commissario delegato medesimo procede con le stesse modalità previste dagli articoli indicati nel presente comma, utilizzando le risorse di cui all'art. 15 dell'ordinanza n. 2948, del 25 febbraio 1999.

3. Il comma 2, dell'art. 8, dell'ordinanza n. 2948, del 25 febbraio 1999, è soppresso e sostituito dal seguente: «Il commissario delegato-sindaco del comune di Napoli progetta e, a seguito dell'approvazione da parte del Ministro dell'ambiente, realizza gli interventi di bonifica dei siti contaminati dell'arenile di Coroglio-Bagnoli e dell'area marina e gli interventi di ripristino della morfologia naturale della costa di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, non compresi nelle attività di risanamento ambientale dei sedimenti industriali interessati da stabilimenti di società del Gruppo IRI e dall'ex Eternit affidate all'IRI dallo stesso art. 1, comma 1. Il commissario

delegato-sindaco del comune di Napoli subentra nelle attività già poste in essere dal Ministero dell'ambiente. Il commissario delegato-sindaco del comune di Napoli dispone l'esecuzione degli interventi di ripristino, ove previsti dalla concessione demaniale relativa all'arenile e all'area marina, a carico dei concessionari e in caso di mancata esecuzione, previa messa in mora, esegue tali interventi in danno degli stessi concessionari.

4. Il commissario delegato-sindaco del comune di Napoli realizza altresì gli interventi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente n. 670 del 4 novembre 1997.

5. Il comma 5 dell'art. 4, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, così come modificato dall'art. 1 comma 9, dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999, è soppresso e sostituito dai seguenti commi:

«5. Il commissario delegato-presidente della regione Campania dispone, altresì, con le risorse ad esso assegnate dalla presente ordinanza, la caratterizzazione, la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dell'arenile, dell'area portuale, e dello specchio marino antistante l'area del "Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano" compresa nel perimetro approvato ai sensi del comma 2 del presente articolo.

5-bis. Il commissario delegato-sindaco del comune di Napoli dispone, altresì, con le risorse ad esso assegnate dalla presente ordinanza, la caratterizzazione, la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dell'arenile, dell'area portuale, e dello specchio marino antistante l'area di "Napoli Orientale" compresa nel perimetro approvato ai sensi del comma 3, del successivo art. 8 della presente ordinanza».

Art. 5.

1. Per l'approvazione dei progetti e per l'affidamento delle progettazioni, delle indagini, dei rilievi e dei lavori concernenti le opere e gli interventi di cui al precedente art. 2, i commissari delegati-presidente della regione Campania e sindaco del comune di Napoli possono avvalersi, come già autorizzato negli articoli 6 e 7 dell'ordinanza n. 2509/1997, e successive modificazioni ed integrazioni, della deroga alle seguenti norme, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:

legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, titolo VI, art. 331;

regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 9, 10, 17, 20, 27, 28, 29, 66, 68, 69, 70 e 71;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, successive modificazioni ed integrazioni: titolo I, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni: titolo II, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 119;

legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1;

legge 8 giugno 1990, n. 142, articoli 32 e 35;

legge 28 gennaio 1994, n. 84, articoli 2, 5, 12, 14, 16;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 6, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, terzo comma, 32, 34, con le modifiche ed integrazioni introdotte dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, e dalla legge 18 novembre 1998, n. 415;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

legge regione Campania 13 aprile 1995, n. 17;

legge regione Campania 13 agosto 1998, n. 16, articoli 10 e 11.

2. Per l'esecuzione di tutti gli interventi di cui al precedente art. 2, è autorizzata la trattativa privata, previa gara ufficiosa fra almeno cinque ditte aventi i requisiti di legge, salve altre più celeri forme di affidamento in caso di estrema ed eccezionale urgenza.

Art. 6.

1. Per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, relativi alle opere e agli interventi di cui al precedente art. 2, nonché per l'esame e l'approvazione dei progetti necessari il commissario delegato-sindaco del comune di Napoli può indire conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti del legge 7 agosto 1990, n. 241 anche in deroga ai termini di cui all'art. 7, commi 7, 8 e 12 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni. Alla conferenza sono invitati e sono tenuti a partecipare tutti i soggetti abilitati ad esprimere pareri, nulla osta e visti sul progetto affinché, una volta che lo stesso sia approvato, i lavori possano essere immediatamente appaltabili. In caso di assenza di uno dei soggetti invitati il parere si intende favorevolmente reso. Il parere può essere reso positivamente anche a maggioranza in deroga alle norme vigenti.

2. I progetti relativi agli interventi di cui agli articoli 2 e 3 della presente ordinanza sono appaltati dal commissario delegato-sindaco del comune di Napoli anche ai fini della variante agli strumenti urbanistici.

Art. 7.

1. Il commissario delegato-sindaco del comune di Napoli, per i compiti di cui all'art. 2 si avvale del comitato tecnico di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 2509 del 22 febbraio 1997, la cui composizione è rideterminata con decreto commissariale nel modo seguente:

provveditore delle opere pubbliche della Campania o suo delegato;

due rappresentanti del Dipartimento della protezione civile;

un rappresentante del presidente della giunta regionale della Campania - commissario delegato;

comandante dei Corpo provinciale dei vigili del fuoco o suo delegato;

sovrintendente ai beni architettonici ed ambientali della Campania o suo delegato;

dirigenti dei due servizi comunali competenti per il sottosuolo;

quattro esperti individuati dal sindaco.

2. Il comitato redige l'indagine generale e sistematica di cui al comma 2, dell'art. 2, ed esprime pareri, anche sotto i profili della priorità ed urgenza, della validità tecnica e della economicità, sui progetti la cui realizzazione è affidata al commissario delegato-sindaco del comune di Napoli ai sensi dell'art. 2. Il comitato svolge, ove occorra opportunamente integrato, anche funzioni di conferenze di servizi ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 anche in deroga ai termini di cui all'art. 7, commi 7, 8 e 12 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

3. All'art. 8, comma 4, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, così come integrato dall'art. 1, comma 15, dell'ordinanza n. 3011, del 21 ottobre 1999, le parole «venticinque unità» e «tre unità» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «sessanta unità» e «dieci unità».

Art. 8.

1. Sugli interventi di cui all'art. 2, e sugli esiti dell'indagine generale di cui all'art. 2, comma 2, deve intervenire la presa in atto da parte del Dipartimento della protezione civile preliminarmente ai successivi adempimenti attuativi da parte del commissario delegato-sindaco del comune di Napoli.

2. Resta fermo, anche per tutti gli ulteriori interventi affidati al commissario delegato-sindaco del comune di Napoli, quanto previsto dagli articoli 9 e 10 dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999 e dagli articoli 3 e 5 dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999, ricomprendendo anche le aree e le infrastrutture in concessione.

Art. 9.

1. Per l'attuazione degli interventi, i commissari delegati-presidente della regione Campania e sindaco del comune di Napoli, utilizzano le risorse finanziarie a ciascuno di loro assegnate dalle precedenti ordinanze.

2. Per l'attuazione degli interventi, i commissari delegati - presidente della regione Campania e sindaco del comune di Napoli, sono altresì autorizzati ad utilizzare, con i poteri e le deroghe di cui alla presente ordinanza, le eventuali ulteriori risorse finanziarie comunitarie, statali, regionali o comunali inerenti gli stessi interventi.

3. I commissari delegati sono, inoltre, autorizzati a richiedere finanziamenti nazionali o comunitari nelle materie disciplinate dalla presente ordinanza.

Art. 10.

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dai commissari delegati fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, qualora non intervenga una revoca degli stessi, con l'eccezione di quelli incisi da provvedimenti giurisdizionali.

2. Restano ferme le disposizioni contenute nelle precedenti ordinanze che non risultano in contrasto con la presente.

3 Per le attività di cui alla presente e precedenti ordinanze il commissario delegato è autorizzato ad eseguire gli interventi nei limiti delle risorse assegnate.

4. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto che può dar luogo a contenziosi a qualsiasi titolo insorgenti.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A11207

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 novembre 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento della Con.Ri.T. S.p.a. - Concessione della provincia di Torino.

**IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE**

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1995, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la circolare n. 279/E del 24 ottobre 1995 del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale la Con.Ri.T. S.p.a. - Servizi di riscossione dei tributi - Concessione della provincia

di Torino, ha comunicato l'irregolare funzionamento della Con.Ri.T. il giorno 23 novembre 1999 per effetto dello sciopero di categoria;

Decreta:

l'irregolare funzionamento della Con.Ri.T. S.p.a. - Concessione della provincia di Torino, è accertato nel giorno 23 novembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 30 novembre 1999

Il direttore regionale: MAZZARELLI

99A11245

DECRETO 23 dicembre 1999.

Accertamento dell'irregolare funzionamento della direzione regionale delle entrate per la Basilicata.

**IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA BASILICATA**

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto direttoriale n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997 con il quale i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il contenuto della nota n. 14457 in data 18 dicembre 1999 del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Potenza;

Constatato che per effetto di una fuga di gas, di cui non è stata accertata la provenienza, il giorno 15 novembre 1999 alle ore 9,30 si è disposto, per motivi di sicurezza, l'evacuazione del personale in servizio presso la direzione regionale delle entrate per la Basilicata;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento della direzione regionale delle entrate per la Basilicata per il giorno 15 novembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 23 dicembre 1999

Il direttore regionale: CARLETTA

99E11403

DECRETO 23 dicembre 1999.

Accertamento dell'irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Potenza.

**IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA BASILICATA**

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto direttoriale n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997 con il quale i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il contenuto della nota n. 14457 in data 18 dicembre 1999 del comando provinciale dei vigili del fuoco di Potenza;

Constatato che per effetto di una fuga di gas, di cui non è stata accertata la provenienza, il giorno 15 novembre 1999 alle ore 9,30 si è disposto, per motivi di sicurezza, l'evacuazione del personale in servizio presso l'ufficio delle entrate di Potenza;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Potenza per il giorno 15 novembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 23 dicembre 1999

Il direttore regionale: CARLETTA

99A11404

DECRETO 27 dicembre 1999.

Tasse automobilistiche relative a veicoli di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate. Tabelle 2000.

**IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE**

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43, secondo il quale, le tabelle A e B annesse allo stesso decreto relative alle tasse automobilistiche dovute rispettivamente dagli autocarri e dai complessi (autotreni ed autoarticolati) di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate devono essere aggiornate in base al valore dell'ecu del primo giorno lavorativo di ottobre di ciascun anno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 1999, con il quale sono state stabilite, per tutte le regioni, le tasse automobilistiche per i suddetti veicoli per l'anno 1999, prendendo a base il valore dell'ecu di L. 1937,27, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 2 ottobre 1997;

Visto l'art. 2 del regolamento (CE) n. 103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997, secondo il quale qualunque riferimento all'ecu contenuto in uno strumento giuridico è sostituito da un riferimento all'euro ad un tasso di un euro per un ecu;

Visto che il valore di un euro è di L. 1936,27;

Visto che la provincia autonoma di Trento con legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, e la provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige con legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, hanno istituito tasse automobilistiche provinciali, in sostituzione di quelle erariali;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, le tasse automobilistiche per gli autocarri e per i complessi (autotreni ed autoarticolati) per il trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiori a 12 tonnellate sono dovute secondo l'importo stabilito in lire dalle tabelle allegate al presente decreto.

2. Le tabelle allegate al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1998, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1999, sono soppresse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1999

Il direttore generale: ROMANO

**AUTOCARRI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO
PARI O SUPERIORE A 12 TONNELLATE
(pesi in tonnellate)**

Gruppo tariffario 1

Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Veneto

Classe	2 assi		3 assi		4 o più assi		Importo annuo		Importo mensile	
	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1	12	15	15	19			464.000	580.000	39.863	49.828
2			19	21	23	25	516.000	646.000	44.330	55.498
3			21	23	25	27	571.000	713.000	49.055	61.254
4	15						641.000	802.000	55.069	68.900
5			23				731.000	913.000	62.801	78.436
6					27	29	820.000	1.024.000	70.447	87.973
7					29		1.044.000	1.305.000	89.691	112.113

**Gruppo tariffario 2
Regione Campania**

Classe	2 assi		3 assi		4 o più assi		Importo annuo		Importo mensile	
	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1	12	15	15	19			382.000	477.000	32.818	40.979
2			19	21	23	25	426.000	533.000	36.598	45.790
3			21	23	25	27	470.000	588.000	40.378	50.515
4	15						529.000	661.000	45.447	56.787
5			23				639.000	799.000	54.897	68.643
6					27	29	676.000	845.000	58.076	72.595
7					29		993.000	1.241.000	85.309	106.615

**Gruppo tariffario 3
Regione Emilia Romagna**

Classe	2 assi		3 assi		4 o più assi		Importo annuo		Importo mensile	
	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1	12	15	15	19			505.000	631.000	43.385	54.210
2			19	21	23	25	564.000	704.000	48.454	60.481
3			21	23	25	27	621.000	776.000	53.351	66.667
4	15						699.000	873.000	60.052	75.000
5			23				796.000	994.000	68.385	85.395
6					27	29	893.000	1.115.000	76.718	95.790
7					29		1.035.000	1.293.000	88.918	111.082

**Gruppo tariffario 4
Regione Liguria**

Classe	2 assi		3 assi		4 o più assi		Importo annuo		Importo mensile	
	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1	12	15	15	19			478.000	598.000	41.065	51.375
2			19	21	23	25	534.000	667.000	45.876	57.302
3			21	23	25	27	589.000	737.000	50.601	63.316
4	15						663.000	829.000	56.959	71.220
5			23				755.000	944.000	64.863	81.100
6					27	29	846.000	1.057.000	72.680	90.808
7					29		990.000	1.238.000	85.052	106.357

**Gruppo tariffario 5
Regione Molise**

Classe	2 assi		3 assi		4 o più assi		Importo annuo		Importo mensile	
	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1	12	15	15	19			368.000	460.000	31.615	39.519
2			19	21	23	25	411.000	513.000	35.309	44.072
3			21	23	25	27	453.000	567.000	38.918	48.711
4	15						509.000	637.000	43.729	54.725
5			23				616.000	770.000	52.921	66.151
6					27	29	651.000	814.000	55.928	69.931
7					29		959.000	1.197.000	82.388	102.835

**Gruppo tariffario 6
Regioni: Puglia, Toscana**

Classe	2 assi		3 assi		4 o più assi		Importo annuo		Importo mensile	
	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1	12	15	15	19			530.000	662.000	45.533	56.873
2			19	21	23	25	592.000	740.000	50.859	63.574
3			21	23	25	27	653.000	816.000	56.100	70.103
4	15						734.000	917.000	63.058	78.780
5			23				836.000	1.044.000	71.821	89.691
6					27	29	939.000	1.172.000	80.670	100.687
7					29		1.086.000	1.358.000	93.299	116.667

Gruppo tariffario 7
Regione Umbria

Classe	2 assi		3 assi		4 o più assi		Importo annuo		Importo mensile	
	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1	12	15	15	19			484.000	606.000	41.581	52.062
2			19	21	23	25	541.000	676.000	46.478	58.076
3			21	23	25	27	597.000	746.000	51.289	64.089
4	15						670.000	838.000	57.560	71.993
5			23				765.000	956.000	65.722	82.131
6					27	29	857.000	1.070.000	73.625	91.924
7					29		998.000	1.247.000	85.739	107.131

Gruppo tariffario 8
Regioni: Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino Alto Adige, Valle D'Aosta

Classe	2 assi		3 assi		4 o più assi		Importo annuo		Importo mensile	
	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1	12	15	15	19			319.000	398.000	27.405	34.192
2			19	21	23	25	356.000	444.000	30.584	38.144
3			21	23	25	27	392.000	490.000	33.677	42.096
4	15						465.000	582.000	39.948	50.000
5			23				586.000	733.000	50.344	62.973
6					27	29	614.000	768.000	52.749	65.979
7					29		910.000	1.137.000	78.179	97.680

Nota: Nelle province autonome di Trento e Bolzano
le tasse automobilistiche sono provinciali

tariffe 2000

COMPLESSI AUTOTRENI ED AUTOARTICOLATI
DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO PARI O SUPERIORE A 12 TONNELLATE
(pesi in tonnellate)

Classe CEE	2 + 1 assi		2 + 2 assi		2 + 3 assi		3 + 2 assi		3 + 3 assi ed altre configurazioni		Importo minimo annuo		Importo minimo mensile	
	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1	12		23	29							340.000	595.000	29.210	51.117
2			29	31					36	40	436.000	651.000	37.457	55.928
3			31	33			36	38			649.000	901.000	55.756	77.405
4					36	38			40		717.000	1.036.000	61.598	89.003
5							38	40			880.000	1.216.000	75.601	104.467
6			33		38						997.000	1.368.000	85.653	117.526
7							40				1.216.000	1.800.000	104.467	154.639

99A11295

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 6 ottobre 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 8.956.380.450 a favore degli istituti mutuanti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma 13, per l'esercizio 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto, in particolare, il comma 13 dell'art. 4 della legge n. 412/1991, con il quale, fra l'altro, le regioni a statuto ordinario sono autorizzate, per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie, in sostituzione di quelle obsolete, ad assumere mutui decennali — ad un tasso di interesse non superiore a quello massimo stabilito in applicazione dell'art. 13, comma 1, della legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 — per un importo complessivo di lire 1.500 miliardi, ai cui oneri d'ammortamento, si provvede con quota parte del Fondo sanitario nazionale, parte di conto capitale, allo scopo vincolata;

Visto il proprio decreto n. 009 del 24 maggio 1996 con il quale è stata impegnata la prima rata semestrale delle venti previste a favore degli istituti mutuanti interessati per mutui concessi agli enti in esso indicati, ai sensi del citato art. 4, comma 13, della legge n. 412/1991;

Viste le richieste di versamento della ottava rata, scadenza 31 dicembre 1999, degli istituti mutuanti:

1) Interbanca - Milano; 2) Banco di Napoli - Napoli; 3) e 4) Banca regionale europea - Milano; 5) Credito fondiario e industriale - Roma, alle competenti tesorerie dello Stato a favore di: 1) Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta - Torino; 2) Regione Puglia; 3) Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia - Brescia; 4) Ospedale Maggiore di Milano; 5) Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e Toscana - Roma;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1998, n. 454, per l'esercizio 1999;

Ritenuto di dover impegnare, a favore degli istituti mutuanti sopracitati, la somma complessiva di lire 8.956.380.450;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 8.956.380.450 è impegnata, per il 1999, per le finalità espone in premessa, a

favore degli istituti appresso riportati, secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato con valuta 31 dicembre 1999:

Istituti mutuanti	Sede	Importo (in lire)	Valuta
1) Interbanca	Milano	204.799.480	31-12-99
2) Banco di Napoli	Napoli	7.827.365.720	31-12-99
3) Banca regionale europea	Milano	192.829.400	31-12-99
4) Banca regionale europea	Milano	624.413.600	31-12-99
5) Credito fondiario e industriale.	Roma	106.972.250	31-12-99
TOTALE . . .		8.956.380.450	

Art. 2.

È autorizzato il versamento di L. 8.956.380.450 a favore degli istituti mutuanti, con valuta 31 dicembre 1999, secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7430 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 1999

Il direttore generale: BITETTI

99A10973

DECRETO 14 ottobre 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 518.257.440 a favore dell'Istituto Crediop-Roma 7430/99, ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma 13, per l'esercizio 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto, in particolare, il comma 13 dell'art. 4 della legge n. 412/1991, con il quale, fra l'altro, le regioni a statuto ordinario sono autorizzate, per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie, in sostituzione di quelle obsolete, ad assumere mutui decennali — ad un tasso di interesse non superiore a quello massimo stabilito in applicazione dell'art. 13, comma 1, della legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 — per un importo complessivo

di lire 1.500 miliardi, ai cui oneri d'ammortamento, si provvede con quota parte del Fondo sanitario nazionale, parte di conto capitale, allo scopo vincolata;

Visto il proprio decreto n. 012 del 6 maggio 1997 con il quale è stata impegnata la prima rata semestrale delle venti previste a favore dell'istituto mutuante Crediop per mutuo concesso alla regione Molise, ai sensi del citato art. 4, comma 13, della legge n. 412/1991;

Vista la richiesta di versamento della sesta rata semestrale con scadenza 31 dicembre 1999, avanzata dal summenzionato istituto mutuante Crediop a favore della regione Molise;

Ritenuto di dover impegnare, a favore dell'istituto mutuante sopracitato, la somma complessiva di lire 518.257.440;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1998, n. 454, per l'esercizio 1999;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 518.257.440 è impegnata, per il 1999, per le finalità esposte in premessa, a favore dell'Istituto Crediop-Roma, valuta 31 dicembre 1999.

Art. 2.

È autorizzato il versamento di L. 518.257.440 a favore dell'istituto mutuante, con valuta 31 dicembre 1999, di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7430 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 1999

Il direttore generale: BITETTI

99A10974

DECRETO 22 dicembre 1999.

Certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, con godimento 1° gennaio 2000, emessi ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del Tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebi-

tamento, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro del Tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337 ed, in particolare, l'art. 60, con cui si stabilisce, fra l'altro, che:

l'importo globale da corrispondere ai concessionari non può superare 4.000 miliardi di lire complessive e 1.000 miliardi di lire annue;

al fine di corrispondere ai concessionari quanto dovuto, è autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo massimo di lire 4.000 miliardi, così ripartita:

a) lire 1.000 miliardi per l'anno 1999, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2000;

b) lire 1.000 miliardi per l'anno 2000, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2001;

c) lire 1.000 miliardi per l'anno 2001, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2002;

d) lire 1.000 miliardi per l'anno 2002, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2003;

con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed, in particolare, il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 19 novembre 1999, n. 435, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto il decreto 19 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 171 del 23 luglio 1999, con il quale il Ministero delle finanze ha definito le modalità ed i tempi di trattazione delle richieste presentate ai sensi del comma 1 dell'art. 60 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Viste le lettere in data 1° e 16 dicembre 1999 con le quali il Ministero delle finanze ha trasmesso un apposito elenco, riguardante, per la prima delle suddette annualità, i nominativi degli aventi diritto alla restituzione delle quote iscritte in ruoli erariali in conseguenza della presentazione delle relative domande di rimborso e di discarico per inesigibilità, ai quali dovranno essere

assegnati titoli di Stato per complessivi 513.567.000 euro, tenuto conto dell'importo di L. 213.903.000 derivante dagli arrotondamenti da effettuare;

Ritenuto che occorre disporre, per le predette finalità, un'emissione di certificati di credito del Tesoro, per l'ammontare nominale di complessivi 513.567.000 euro, pari a L. 994.404.375.090, da versare all'entrata del bilancio statale con due separate quietanze, la prima di L. 994.190.472.090 e la seconda (derivante dagli arrotondamenti di cui sopra) di L. 213.903.000;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalità di cui all'art. 60, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, per l'importo di nominali 513.567.000 euro da assegnare ai soggetti aventi diritto alla restituzione delle quote iscritte in ruoli erariali indicati nell'elenco allegato al presente decreto, alle seguenti condizioni:

godimento: 1° gennaio 2000;

scadenza: 1° luglio 2007;

prezzo d'emissione: alla pari;

rimborso: in unica soluzione, il 1° luglio 2007;

tasso d'interesse semestrale: variabile, da determinarsi con le modalità di seguito indicate.

Il tasso d'interesse semestrale lordo, relativo ai certificati di credito emessi con il presente decreto, verrà determinato aggiungendo 15 centesimi di punto al tasso di rendimento semestrale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi, arrotondato ai 5 centesimi più vicini, relativo all'asta tenutasi alla fine del mese di dicembre per la semestralità dal 1° gennaio al 1° luglio successivo e alla fine del mese di giugno per la semestralità dal 1° luglio al 1° gennaio successivo.

Il tasso di rendimento semestrale lordo dei B.O.T. a sei mesi è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei B.O.T. medesimi divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto percentuale tra 180 ed il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei B.O.T.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di B.O.T. di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dal partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro quota;

in caso di asta competitiva, alla media dei prezzi d'asta delle offerte risultate aggiudicatarie, ponderata per le relative quantità.

Qualora in uno dei mesi di riferimento sopra indicati non vengano offerti all'asta B.O.T. a sei mesi, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle semestralità verrà determinato dividendo

per due la media aritmetica dei tassi d'interesse annuali, calcolati in regime di capitalizzazione semplice (con base 360 giorni), relativi ai B.O.T. di durata trimestrale e annuale offerti alle aste tenutesi alla fine dei suindicati mesi di riferimento.

Nel caso non vengano offerti all'asta B.O.T. di scadenza trimestrale o annuale, detto tasso di rendimento semestrale lordo verrà determinato con riferimento al tasso di interesse annuale lordo del solo parametro disponibile.

Qualora in uno dei mesi di riferimento non venga effettuata alcuna asta di B.O.T., il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle semestralità sarà pari al tasso EURIBOR a sei mesi, rilevato, con le modalità indicate nel primo comma del decreto ministeriale 23 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1998, il quinto giorno lavorativo precedente la decorrenza della semestralità.

Il tasso d'interesse semestrale lordo, relativo alle cedole dei C.C.T., verrà reso noto con comunicato stampa e verrà accertato con apposito decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il tasso d'interesse semestrale lordo relativo alle cedole successive alla prima verrà reso noto con comunicato stampa e verrà accertato con apposito decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

È affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni concernenti l'assegnazione dei certificati agli aventi diritto, da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nell'elenco allegato al presente decreto.

Qualora l'importo complessivo delle somme dovute ai singoli aventi diritto non consenta l'assegnazione per pari capitale nominale, il predetto importo verrà arrotondato per eccesso ai 1.000 euro superiori e, tenuto conto di tale arrotondamento, si procederà all'assegnazione dei certificati stessi; l'importo corrispondente alla differenza tra l'ammontare dei titoli in tal modo assegnati e quello del credito complessivo dovrà essere versato dai soggetti assegnatari in contanti, senza pagamento di dietimi di interesse.

Il versamento dovrà essere effettuato presso le filiali della Banca d'Italia che provvederanno alla costituzione dei depositi di cui al successivo art. 7, contestualmente all'apertura dei depositi medesimi.

La Banca d'Italia, a sua volta, provvederà a riversare sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma le suddette somme introitate.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma emetterà quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 4.

Art. 3.

L'importo minimo assegnabile dei certificati di credito del Tesoro di cui al presente decreto è di mille euro nominali.

Ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, l'importo assegnato dei certificati è rappresentato da iscrizioni contabili; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Il capitale nominale assegnato agli aventi diritto verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli presso la gestione accentrata della Banca d'Italia, intestati agli intermediari finanziari indicati nell'elenco allegato al presente decreto, i quali accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con gli aventi diritto.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima semestralità è pagabile il 1° luglio 2000 e l'ultima il 1° luglio 2007.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Gli eventuali accreditamenti in lire sono effettuati moltiplicando il valore in euro degli interessi, così come determinato al comma precedente, per il rapporto di

conversione permanente lira/euro, arrotondando, ove necessario, il risultato ottenuto alle cinque lire più vicine.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° luglio 2007, tenendo conto delle disposizioni dei citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997, nonché del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998.

Art. 7.

Presso la filiale della Banca d'Italia territorialmente competente verrà aperto un conto di deposito accentrato in titoli a nome degli intermediari finanziari mandataria degli assegnatari, indicati nell'elenco allegato al presente decreto e per gli importi attribuiti. In detti depositi verranno accreditati i certificati di cui al precedente art. 1.

Art. 8.

I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998.

In applicazione dell'art. 39 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Art. 9.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2000 al 2007, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2007, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1999

Il Ministro: AMATO

PROG
1

COD. ABI
01010

DENOMINAZIONE
BANCO DI NAPOLI S.P.A.

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT. EURO	ARROT. LIRE
1	Caserta	Banco di Napoli	06385880635	3.682.000	973,78	1.885
2	Napoli	Banco di Napoli	06385880635	25.048.000	961,48	1.862
3	Lecca	Picciole Giorgio	PCC GRG 33A01 F054 J	5.000	820,81	1.589
4	Taranto e Taranto B	SOGET SPA	00274230945	2.700.000	908,09	1.758
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				31.435.000		7.094

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG
2

COD. ABI
01015

DENOMINAZIONE
BANCO DI SARDEGNA

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT. EURO	ARROT. LIRE
1	Nuoro	SOGET	00274230945	324.000	150,84	292
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				324.000		292

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG.
3

COD. ABI
01025

DENOMINAZIONE
IST. BANCARIO S. PAOLO DI TORINO S.P.A.

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT. EURO	ARROT. LIRE
1	Bergamo	B. Prov. Lomb. - Sanpaolo IMI	06210280019	4.000	754,89	1.462
2	Cremona	San Paolo IMI	06210280019	27.000	616,12	1.193
3	Firenze	SAN PAOLO RISCOSSIONE	04959480155	26.000	901,43	1.745
4	Genova	San Paolo Riscossioni Genova	02719580108	4.048.000	402,33	779
5	Prato	San Paolo Riscossioni Prato	04959480155	188.000	404,75	784
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				4.293.000		5.963

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG.
4

COD. ABI
01030

DENOMINAZIONE
MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT. EURO	ARROT. LIRE
1	Perugia	Società d'Esazione in liquidazione	00146280516	1.000	877,20	1.699
2	Oristano	SOC. D'ESAZIONE	00146280516	61.000	427,57	828
3	L' Aquila	GERIT SPA	07957750586	6.407.000	271,23	525
4	Pescara	M.P.SERIT	00833920150	6.651.000	827,62	1.603
5	Firenze	MONTE PASCHI SIENA S.P.A.	00884060526	1.000	692,45	1.341
6	Catanzaro A	Montepaschi Se Ri.T. S.p.A.	00833920150	1.015.000	352,78	683
7	Latina	M.P.S.	00884060526	10.169.000	647,95	1.255
8	Livorno	M.P.S.	00884060526	11.274.000	298,16	577
9	Grosseto	M.P.S.	00884060526	2.749.000	490,80	950
10	Roma	M.P.S.	00884060526	97.186.000	250,19	484
11	Siena	M.P.S.	00884060526	2.486.000	427,88	828
12	Teramo	M.P.SERIT	00833920150	32.000	193,87	375
13	Pisa	M.P.S.	00884060526	298.000	491,73	952
14	Bari A	Montepaschi Se Ri.T. S.p.A.	00833920150	0	0,00	0
15	Firenze B	MPS	00884060526	82.000	971,22	1.881
16	Lecce	USERIT S.p.A.	00884060526	3.000	237,24	459
17	Lecce A	USERIT S.p.A.	00884060526	688.000	859,31	1.664
18	Arezzo	Monte Paschi Siena	00884060526	1.000	870,37	1.685
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				139.104.000		17.789

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG.
5

COD. ABI
03001

DENOMINAZIONE
BANCO AMBROSIANO VENETO S.P.A.

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT. EURO	ARROT. LIRE
1	Alessandria	CASET SRL	01321470062	36.000	902,25	1.747
2	Lecce	B VALLONE-AMBROVENETO	00897640249	8.000	670,96	1.299
3	Lecce	Stasi Junio Manlio	STS GMN 33H27 D862D	1.000	618,24	1.197
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				45.000		4.243

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG
6COD. ABI
03002DENOMINAZIONE
BANCA DI ROMA S.P.A.

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT EURO	ARROT LIRE
1	Bari	Banca di Roma agenzia 69	00644990582	46.000	570,34	1.104
2	Brindisi	Banca di Roma	00644990582	3.000	974,36	1.887
3	Salerno A	BANCA DI ROMA	00644990582	447.000	210,25	407
4	Campobasso	SET S.P.A.	00669440703	916.000	455,54	882
5	Isernia	S.R.T. S.P.A.	00287860944	151.000	769,49	1.490
6	Latina	spagel	01402340580	88.000	937,38	1.815
7	Frosinone	Banca di Roma Ag. 69	00644990582	4.509.000	925,66	1.792
8	Napoli A	Corit spa	05675220635	428.000	596,78	1.156
9	Comune di Napoli	Esattoria di Napoli	01734170580	806.000	349,82	677
10	Roma B	Banca di Roma S.p.A. Serv. Trib.	00644990582	1.164.000	206,16	399
11	Viterbo	Banca di Roma	00644990582	86.000	652,66	1.264
12	Taranto A	SO GE T	00274230945	104.000	931,96	1.805
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				8.748.000		14.678

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG
7COD. ABI
03067DENOMINAZIONE
BANCA CARIME S.P.A.

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT EURO	ARROT LIRE
1	Bari	BANCA CARIME	01831880784	5.000	911,26	1.764
2	Bari	SES I.T. Puglia S.p.A.	00265180729	11.192.000	934,78	1.810
3	Brindisi	BANCA CARIME	01831880784	1.000	38,93	75
4	Brindisi	SESIT Puglia	00265180729	8.124.000	104,57	202
5	Catanzaro	GET	01313180786	5.617.000	152,36	295
6	Cosenza	GET	01313180786	14.510.000	461,13	893
7	Cosenza	GET	01313180786	475.000	338,96	656
8	Crotone	GET	01313180786	2.143.000	515,80	999
9	Reggio Calabria	GET	01313180786	1.434.000	114,07	221
10	Reggio Calabria	GET	01313180786	8.523.000	229,11	444
11	Salerno	GET	01313180786	14.411.000	886,57	1.717
12	Vibo Valentia	GET	01313180786	1.232.000	299,24	579
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				67.667.000		9.655

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG
8

COD. ABI
03104

DENOMINAZIONE
DEUTSCHE BANK S.P.A.

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT. EURO	ARROT. LIRE
1	Como	RILENO SPA	01844710135	4 993 000	816,35	1 581
2	Lecco	RILENO SPA	01844710135	373 000	150,77	292
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				5 366 000		1 873

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG
9

COD. ABI
03140

DENOMINAZIONE
BANCA DEL SALENTO S.P.A.

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT. EURO	ARROT. LIRE
1	Lecce	B Leuzzi Meghe-B del Salento	00143640753	33 000	878,95	1 702
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				33 000		1 702

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG
10

COD. ABI
03328

DENOMINAZIONE
BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT. EURO	ARROT. LIRE
1	Ferrara B	B. NAZ. AGRICOLTURA	00537070583	1 514 000	325,17	630
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				1 514 000		630

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG
11

COD. ABI
03500

DENOMINAZIONE
CREDITO AGRARIO BRESCIANO S.P.A.

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT. EURO	ARROT. LIRE
1	Bergamo	B San Paolo Brescia-B Lombar.	00285280178	14 000	0,33	1
2	Cremona	Banca Lombarda	03480180177	1.000	954,18	1 848
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				15 000		1 849

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG
12

COD. ABI
03556

DENOMINAZIONE
ROLO BANCA S.P.A.

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT. EURO	ARROT. LIRE
1	Forlì	Rolo Banca 1473 - Bologna	00303060370	11 000	72,79	141
2	Rimini	Rolo Banca 1473 - Bologna	00303060370	3 000	392,68	760
3	Pordenone	ROLO BANCA 1473	00303060370	914 000	443,58	859
4	Ravenna	Cred Romagnolo ora Rolo Banca 1473	00303060370	289 000	922,48	1 786
5	Udine	Rolo Banca	00303060370	144 000	840,91	1 628
6	Modena	GESPRO	01795170362	3 563 000	332,57	644
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				4 924 000		5 818

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG
13

COD. ABI
05024

DENOMINAZIONE
BANCA AGRICOLA MANTOVANA - SCRL

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT. EURO	ARROT. LIRE
1	Piacenza	PADANA RISC.	01566650204	1 387 000	856,61	1 659
2	Piacenza	Banca agricola mantovana	00148280206	9 000	214,16	415
3	Mantova B	B.A. Mantovana	01566660203	212 000	632,36	1 224
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				1 608 000		3 298

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG.
14

COD. ABI
05040

DENOMINAZIONE
B. ANTONIANA - POP. VENETA SCRL

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT. EURO	ARROT. LIRE
1	Ravenna	B.P. Faenza ora B.P. Antoniana Veneta	02691680280	7 000	800,97	1 551
2	Udine	Banca Pop. Antoniana Veneta	02691680280	39 000	514,77	997
3	Vicenza	B. Antoniana Popolare Veneta	02691680280	8 000	341,18	661
4	Reggio Calabria B	CALSOCET	01053120802	97 000	899,19	1 741
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				151 000		4 950

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG

COD ABI

DENOMINAZIONE

15

05048

BANCA POP. COMMERCIO INDUSTRIA

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT. EURO	ARROT. LIRE
1	Bari	S.E.V.	02890150580	31.000	198,56	384
2	Brindisi	S.E.V.	02890150580	3.000	713,32	1.381
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				34.000		1.765

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG.

COD ABI

DENOMINAZIONE

16

05164

BANCA POP. DI LODI

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT. EURO	ARROT. LIRE
1	Cremona	Banca popolare di Lodi	00691360150	20.000	662,17	1.282
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				20.000		1.282

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG

COD ABI

DENOMINAZIONE

17

05188

B. VR.-B.CO S. GEMIN S. PROS.

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT. EURO	ARROT. LIRE
1	Ravenna	B.P. Verona B. S. Gem Prosp	00275580231	2.000	628,63	1.217
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				2.000		1.217

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG.

COD ABI

DENOMINAZIONE

18

05216

CREDITO VALTELLINESE

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT. EURO	ARROT. LIRE
1	Sondrio	Credito Valtellinese	00043260140	18.000	381,61	739
2	Sondrio	RIPOVAL	00610780140	513.000	45,70	88
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				531.000		827

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG

19

COD. ABI

05228

DENOMINAZIONE

BANCA POP. DI CREMA

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT. EURO	ARROT. LIRE
1	Cremona	Banca popolare di Crema	00140810193	9 000	136,19	264
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				9 000		264

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG

20

COD. ABI

05262

DENOMINAZIONE

BANCA POP. PUGLIESE

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT. EURO	ARROT. LIRE
1	Lecce	B.P. Lecce-B.P. Pugliese	02848590754	6 000	663,95	1 286
2	Lecce	B.P. Sud puglia-B.P. Pugliese	02848590754	3 000	812,99	1 574
3	Lecce	SO. BA. RI T. S.p.A.	02340100755	3 471 000	743,66	1 440
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				3 480 000		4 300

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG.

21

COD. ABI

05308

DENOMINAZIONE

BANCA POP. DI ANCONA

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT. EURO	ARROT. LIRE
1	Ancona	Ancona Tributi S.p.A.	01119160420	276 000	854,85	1 655
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				276 000		1 655

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG

22

COD. ABI

05332

DENOMINAZIONE

BANCA MEDITERRANEA S.P.A.

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT. EURO	ARROT. LIRE
1	Avellino B	GESETT SPA	00943210765	481 000	870,52	1 686
2	Potenza	SEM	00105190763	1 916 000	171,58	332
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				2 397 000		2 018

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG

23

COD ABI

05336

DENOMINAZIONE

BANCA POP. FRIULADRIA

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT. EURO	ARROT. LIRE
1	Udine	Banca Popolare Friuladria	01369030935	1.000	903,54	1.749
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				1.000		1.749

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG.

24

COD ABI

05360

DENOMINAZIONE

BANCA POP. UDINESE

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT. EURO	ARROT. LIRE
1	Udine	SFET	01568000309	1.925.000	214,73	416
2	Udine	Banca Popolare Udinese	00158550301	1.000	960,74	1.860
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				1.926.000		2.276

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG.

25

COD ABI

05387

DENOMINAZIONE

BANCA POP. EMILIA - MODENA

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT. EURO	ARROT. LIRE
1	Forlì	B.P. Emilia Romagna - Modena	01153230360	1.000	275,95	534
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				1.000		534

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG

26

COD ABI

05390

DENOMINAZIONE

BANCA POP. ETRURIA E LAZIO

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT. EURO	ARROT. LIRE
1	Perugia	S.E.V.	02890150580	2.000	318,86	617
2	Arezzo	B.P. ETRURIA LAZIO	00367210515	2.660.000	863,71	1.672
3	Pistoia	GET	00141940478	2.782.000	925,87	1.793
4	Pisa	S.E.T.	01056450503	10.979.000	383,02	742
5	Perugia	B.P. dell'Etruria e del Lazio	00367210515	40.000	181,59	352
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				16.463.000		5.176

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG
27

COD ABI
05392

DENOMINAZIONE
BANCA POP. IRPINIA SCRL

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT. EURO	ARROT. LIRE
1	Avellino	GEI SPA	00258260645	987.000	587,00	1.137
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				987.000		1.137

N B GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG
28

COD. ABI
05398

DENOMINAZIONE
BANCA POP. DEL MATERANO

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT. EURO	ARROT. LIRE
1	Matera	RITRIMAT	00489920777	1.311.000	679,26	1.315
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				1.311.000		1.315

N B GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG
29

COD. ABI
05424

DENOMINAZIONE
BANCA POP. DI BARI

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT. EURO	ARROT. LIRE
1	Foggia B	GECAP	01666060718	6.506.000	36,23	70
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				6.506.000		70

N B GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG
30

COD. ABI
05428

DENOMINAZIONE
BANCA POP. DI BERGAMO

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT. EURO	ARROT. LIRE
1	Bergamo	B. P. Bergamo Credito Varesino	00208220180	23.000	18,97	37
2	Bergamo	Bergamo Esattorie	03059280176	2.535.000	758,98	1.470
3	Bergamo	Pozzoli Tancredi	PZZTCR27D23B731L	1.000	443,05	858
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				2.559.000		2.365

N B GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG

COD. ABI

DENOMINAZIONE

31

05437

BANCA POP. DI BRESCIA

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT. EURO	ARROT. LIRE
1	Bergamo	B.P. Brescia	01386760175	5 000	977,68	1 893
2	Reggio Emilia	BIPOP CARIRE	04100600370	3 395 000	180,33	349
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				3 400 000		2 242

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG

COD. ABI

DENOMINAZIONE

32

05512

BANCA POP. DI CREMONA

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT. EURO	ARROT. LIRE
1	Cremona	LOSERI	00918850199	1 712 000	270,94	525
2	Cremona	Banca Popolare di Cremona	00106600190	13 000	66,07	128
3	Cremona	Della Torre Andrea	DLL NDR 25R08 G721R	15 000	28,44	55
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				1 740 000		708

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG

COD. ABI

DENOMINAZIONE

33

05584

BANCA POP. DI MILANO

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT. EURO	ARROT. LIRE
1	Foggia	GEMA	01594070714	761 000	283,08	548
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				761 000		548

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG

COD ABI

DENOMINAZIONE

34

05608

BANCA POP. DI NOVARA

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT. EURO	ARROT. LIRE
1	Imperia	SESTRI S P A	01038640163	1 384 000	742,74	1 438
2	Asli	B P. Novara	00109290031	1 633 000	481,68	933
3	Biella	B P. Novara	00109290031	2 820 000	138,51	268
4	Novara	B P. Novara	00109290031	3 614 000	258,56	501
5	Savona	B P. Novara	00109290031	2 179 000	624,40	1 209
6	Verbano	B P. Novara	00109290031	2 301 000	61,24	119
7	Vercelli	B P. Novara	00109290031	2 822 000	223,17	432
8	Benevento	S A R I	01007950627	666 000	8,56	17
9	Benevento A	B P. Novara	00109290031	110 000	116,49	226
10	Benevento B	ESTESA S p A	00835710625	272 000	409,74	793

IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO 17 801 000

5 936

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG

COD ABI

DENOMINAZIONE

35

05676

BANCA POP. DI SASSARI

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT. EURO	ARROT. LIRE
1	Nuoro	Bipiesse Riscossioni	01443960909	408 000	835,18	1 617
2	Cagliari	Bipiesse Riscossioni	01443960909	1 083 000	530,46	1 027
3	Oristano	Bipiesse Riscossioni	01443960909	290 000	441,46	855
4	Sassari	Bipiesse Riscossioni	01443960909	2 992 000	706,22	1 367

IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO 4 773 000

4 866

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG

COD ABI

DENOMINAZIONE

36

05696

BANCA POP. DI SONDRIO

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT. EURO	ARROT. LIRE
1	Sondrio	Banca Popolare di Sondrio	00053810149	2 000	626,55	1 213

IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO 2 000

1 213

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG

37

COD. ABI

05704

DENOMINAZIONE

BANCA POP. DI SPOLETO

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT. EURO	ARROT. LIRE
1	Perugia	B P di Spoleto	01959720549	24 000	767,83	1 487
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				24 000		1 487

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG.

38

COD. ABI

05728

DENOMINAZIONE

BANCA POP. VICENTINA

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT. EURO	ARROT. LIRE
1	Vicenza	B P. Vicenza	00204010243	13 000	187,21	362
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				13 000		362

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG

39

COD. ABI

05748

DENOMINAZIONE

BANCA POP. DELL'ADRIATICO S.P.A.

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT. EURO	ARROT. LIRE
1	Pescara B	SERIT	01141320687	2 394 000	297,94	577
2	Teramo	SERIT	01141320687	8 516 000	248,78	482
3	Teramo	SERIT	01141320687	16 000	93,55	181
4	Chieti	SERIT	01141320687	6 535 000	217,87	422
5	L' Aquila B	SAGET	00657270914	2 150 000	647,47	1 254
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				19 611 000		2 916

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG

40

COD. ABI

06010

DENOMINAZIONE

CASSA DI RISPARMIO DI FORLÌ

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT. EURO	ARROT. LIRE
1	Forlì	C.R. Forlì	00182270405	6 000	87,97	170
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				6 000		170

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG

COD. ABI

DENOMINAZIONE

41

06030

CASSA DI RISPARMIO LA SPEZIA

AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT. EURO	ARROT. LIRE
1 La Spezia	C.R. La Spezia	00057340119	8 251 000	993,18	1 923
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO			8 251 000		1 923

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG.

COD. ABI

DENOMINAZIONE

42

06035

CASSAMARCA S.P.A. TREVISO

AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT. EURO	ARROT. LIRE
1 Treviso	ESAMARCA	02203700261	5 079 000	559,94	1 084
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO			5 079 000		1 084

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG

COD. ABI

DENOMINAZIONE

43

06045

CASSA DI RISPARMIO BOLZANO

AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT. EURO	ARROT. LIRE
1 Bolzano	6045 C.R. Bolzano	00152980215	529 000	983,96	1 905
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO			529 000		1 905

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG.

COD. ABI

DENOMINAZIONE

44

06055

BANCA DELLE MARCHE S.P.A.

AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT. EURO	ARROT. LIRE
1 Macerata	MARUCCI FULVIO	MRC FLV 29C31 I286Y	1 000	339,44	657
2 Macerata	SERIMA	01060390430	202 000	533,24	1 033
3 Pesaro	SERIT SPA PESARO	01134730413	970 000	399,12	773
4 Macerata	BANCA DELLE MARCHE	01377380421	33 000	563,79	1 092
5 Pesaro	BANCA DELLE MARCHE	01377380421	22 000	907,45	1 757
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO			1 228 000		5 312

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG

45

COD. ABI

06065

DENOMINAZIONE

CASSA DI RISP. PROV. VITERBO

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT EURO	ARROT LIRE
1	Viterbo	SEAL SPA	01262330564	2 849 000	771,97	1 495
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				2 849 000		1 495

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG

46

COD. ABI

06070

DENOMINAZIONE

CASSA DI RISP. PROV. LOMBARDE

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT EURO	ARROT LIRE
1	Pavia	ESATRI	09816500152	1 913 000	389,45	754
2	Lodi	ESATRI	09816500152	1 762 000	749,03	1 450
3	Milano	ESATRI	09816500152	13 291 000	616,63	1 194
4	Varese	ESATRI	09816500152	5 287 000	371,46	719
5	Brescia	ESATRI	09816500152	7 813 000	119,00	230
6	Cremona	Cariplo	10516020152	1 000	277,40	537
7	Alessandria	CARALT	01427280068	1 678 000	503,75	975
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				31 745 000		5 859

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG

47

COD. ABI

06080

DENOMINAZIONE

CASSA DI RISPARMIO ASCOLI PICENO

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT EURO	ARROT LIRE
1	Ascoli Piceno A	C di risparmio di Ascoli Piceno	00097670442	41 000	12,41	24
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				41 000		24

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG

48

COD. ABI

06115

DENOMINAZIONE

CASSA DI RISPARMIO DI CENTO

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT EURO	ARROT LIRE
1	Ferrara	Cassa Risp. Cento	01208920387	1 000	560,41	1 085
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				1 000		1 085

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG
49

COD ABI
06120

DENOMINAZIONE
CASSA DI RISPARMIO DI CESENA

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT EURO	ARROT LIRE
1	Forlì	C R Cesena	02626170407	163 000	353,32	684
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				163 000		684

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG
50

COD ABI
06125

DENOMINAZIONE
CASSA DI RISP. DI CITTA' DI CASTELLO

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT EURO	ARROT LIRE
1	Perugia	C R di Città di Castello	00147180541	71 000	596,35	1 155
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				71 000		1 155

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG
51

COD ABI
06150

DENOMINAZIONE
CASSA DI RISP. DI FERMO

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT EURO	ARROT LIRE
1	Ascoli Piceno B	C R Fermo	00112540448	16 000	696,00	1 348
2	Ascoli Piceno	SERIT PICENA	01422510444	1 059 000	15,58	30
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				1 075 000		1 378

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG
52

COD ABI
06155

DENOMINAZIONE
CASSA DI RISP. DI FERRARA

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT EURO	ARROT LIRE
1	Ferrara	SIFER SPA	01128640388	924 000	605,99	1 173
2	Ferrara A	CASSA RISP. FERRARA	01207810382	999 000	326,34	632
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				1 923 000		1.805

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG
53

COD. ABI
06160

DENOMINAZIONE
CASSA DI RISP. DI FIRENZE

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT EURO	ARROT LIRE
1	Arezzo	Cassa Risp. Firenze	04385190485	4.000	845,56	1.637
2	Firenze	C Risp. di Firenze S.p.A.	04385190485	4.570.000	703,75	1.363
3	Massa Carrara	Cassa di risparmio Firenze	04385190485	112.000	875,44	1.695
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				4.686.000		4.695

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG
54

COD. ABI
06165

DENOMINAZIONE
CASSA DI RISP. DI FOLIGNO

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT EURO	ARROT LIRE
1	Perugia	So Ri.T. S.p.A.	01752500544	2.608.000	599,57	1.161
2	Perugia	C.R. di Foligno	00152110540	27.000	721,91	1.398
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				2.635.000		2.559

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG
55

COD. ABI
06180

DENOMINAZIONE
CASSA DI RISP. DI GORIZIA

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT EURO	ARROT LIRE
1	Gorizia	Cassa Risp. Gorizia	00042090316	2.403.000	216,44	419
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				2.403.000		419

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG
56

COD. ABI
06200

DENOMINAZIONE
CASSA DI RISP. DI LUCCA

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT EURO	ARROT LIRE
1	Lucca	CASSA RISP. LUCCA	01460540465	914.000	845,84	1.638
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				914.000		1.638

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG

57

COD. ABI

06205

DENOMINAZIONE

BANCA DI ROMAGNA

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT EURO	ARROT LIRE
1	Ravenna	C R Lugo ora B di Romagna	01323600393	20 000	577,20	1 118
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				20 000		1 118

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG

58

COD. ABI

06220

DENOMINAZIONE

CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT EURO	ARROT LIRE
1	Viterbo	C.R. Orvieto	00063960553	6 000	46,02	89
2	Terni	C.R. Orvieto	00063960553	14 000	941,45	1 823
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				20 000		1 912

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG

59

COD. ABI

06225

DENOMINAZIONE

CASSA DI RISP. DI PADOVA E ROVIGO

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT EURO	ARROT LIRE
1	Padova	C Risp Padova Rovigo	00257260281	14 748 000	69,44	134
2	Rovigo	C Risp Padova Rovigo	00257260281	1 540 000	364,19	705
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				16 288 000		839

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG

60

COD. ABI

06230

DENOMINAZIONE

CARISPA PARMA E PIACENZA

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT EURO	ARROT LIRE
1	Cremona	Cassa di R. di Parma e Piacenza	01824530347	28 000	948,35	1 836
2	Piacenza A	Cassa di risparmio di Parma e Piacenza	01824530347	13 000	862,55	1 670
3	Piacenza	Del Sante Pier Vittorio	DLSPVT28SD4D728T	1 000	454,63	880
4	Parma	CASSA RISP. PR PC	01824530347	167 000	563,62	1 091
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				209 000		5 477

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG. COD. ABI DENOMINAZIONE
61 06235 CASSA DI RISPARMIO DI PERUGIA

AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT. EURO	ARROT. LIRE
1 Perugia	B Umbria 1462	01951700549	279 000	353,99	685
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO			279 000		685

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG. COD. ABI DENOMINAZIONE
62 06260 CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA

AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT. EURO	ARROT. LIRE
1 Pistoia B	SOGETES SPA	00959650474	1 000	89,57	173
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO			1 000		173

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG. COD. ABI DENOMINAZIONE
63 06270 CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA

AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT. EURO	ARROT. LIRE
1 Ravenna	Soril Ravenna	01099020396	2 315 000	842,54	1 631
2 Ravenna	C.R. Ravenna	01188860397	42 000	53,10	103
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO			2 357 000		1.734

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG. COD. ABI DENOMINAZIONE
64 06280 CASSA DI RISPARMIO DI RIETI S.P.A.

AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT. EURO	ARROT. LIRE
1 Rieti	C.R. Rieti	00042440578	470 000	752,46	1 457
2 Roma Montecitorio	C.Risp. di Rieti S.p.A.	00042440578	10 000	15,23	29
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO			480 000		1 486

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG

65

COD ABI

06285

DENOMINAZIONE

CARISPA DI RIMINI S P A

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT EURO	ARROT LIRE
1	Forlì	Co Ri T. Rimini - Cesena S p A	02025910403	981.000	949,13	1.838
2	Rimini	Co Ri T. Rimini - Forlì	02025910403	4.344.000	657,52	1.273
3	Rimini	C R Rimini	00205680606	137.000	843,72	1.634
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				5.462.000		4.745

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG

66

COD ABI

06305

DENOMINAZIONE

CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT EURO	ARROT LIRE
1	Cuneo	GEC SPA	02058400041	1.271.000	838,01	1.623
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				1.271.000		1.623

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG

67

COD ABI

06320

DENOMINAZIONE

B. C. DI RISP. DI TORINO S P A

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT EURO	ARROT LIRE
1	Torino	CON RI T.	05165540013	14.085.000	437,57	847
2	Torino A	C R Torino	00773580014	333.000	435,70	844
3	Aosta	CON RI T.	05165540013	1.144.000	987,93	1.913
4	AOSTA B	C R Torino	00773580014	82.000	843,81	1.634
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				15.644.000		5.238

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG

68

COD ABI

06330

DENOMINAZIONE

CASSA DI RISP. DI TRENTO E ROVERETO

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT EURO	ARROT LIRE
1	Trento	Cassa Risp. Trento Rovereto	00110540226	4.294.000	624,28	1.209
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				4.294.000		1.209

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG COD ABI DENOMINAZIONE
69 06335 CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT EURO	ARROT LIRE
1	Trieste	Cassa Risp Trieste	00093510329	6 173 000	720,39	1 395
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				6 173 000		1 395

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG COD ABI DENOMINAZIONE
70 06340 CASSA DI RISP DI UDINE E PORDENONE

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT EURO	ARROT LIRE
1	Pordenone	CRUP	01752650307	2 000	580,53	1 124
2	Udine	C.R. di Udine e Pordenone	01752650307	36 000	350,13	678
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				38 000		1 802

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG COD ABI DENOMINAZIONE
71 06345 CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT EURO	ARROT LIRE
1	Venezia	GE RICO	02412680270	4 582 000	189,25	366
2	Venezia	C.R. Venezia	00169850278	190 000	878,34	1 701
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				4 772 000		2 067

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG COD ABI DENOMINAZIONE
72 06355 CARIVERONA BANCA S.P.A.

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT EURO	ARROT LIRE
1	Belluno	Cariverona s.p.a.	02338580232	478 000	504,79	977
2	Monfalcone	Cariverona s.p.a.	02338580232	1 704 000	810,27	1 102
3	Vicenza	Cariverona s.p.a.	02338580232	8 074 000	707,24	1 300
4	Vicenza	Cariverona s.p.a.	02338580232	5 386 000	711,35	1 377
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				16 711 000		4 000

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG

COD ABI

DENOMINAZIONE

73

06380

CASSA DI RISP. DI TERNI E NARNI S P A

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT EURO	ARROT LIRE
1	Terni	Cassa di Risparmio di Terni e Narni S p A	00627710551	259 000	852,15	1 650
2	Terni	SERIT	00553250556	556 000	261,09	506

IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO

815 000

2 156

N B GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG

COD ABI

DENOMINAZIONE

74

06385

CARISPA DI BOLOGNA S P A

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT EURO	ARROT LIRE
1	Bologna	CARISBO	04100600370	22 207 000	867,57	1 680

IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO

22 207 000

1 680

N B GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG

COD ABI

DENOMINAZIONE

75

06906

BANCA REGIONALE EUROPEA

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT EURO	ARROT LIRE
1	Cuneo A	GE SE RI	02064090042	172 000	906,16	1 755

IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO

172 000

1 755

N B GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG

COD ABI

DENOMINAZIONE

76

06930

BANCA DEL MONTE DI PARMA S P A

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT EURO	ARROT LIRE
1	Piacenza	SORIT	01770430344	5 000	87,85	170
2	Piacenza	Eredi Calzolari Francesco		2 000	850,67	1 647
3	Parma	SEIT PARMA SPA	00989820345	3 468 000	405,97	786
4	Parma	Banca Monte	01770430344	324 000	536,63	1 039
5	Parma	SORIT S P A	01623010343	30 000	597,95	1 158
6	Parma	Eredi Calzolari Francesco		64 000	199,42	386
		CALZOLARI LUIGI	CLZ LGU 42D10 G337			
		CALZOLARI CARLO	CLZ CRL 44C03 G337C			
		CALZOLARI PAOLA	CLZ PLA 46E71 G337S			
		CALZOLARI ANNA MARIA	CLZ NMR 54M53 G337L			
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				3 893 000		5 186

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG

COD ABI

DENOMINAZIONE

77

08382

CASSA RUR E ART. DI BENE VAGENNA

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT EURO	ARROT LIRE
1	Cuneo	Otella Alessandro	TLL LSN 44M25 L804U	3 000	994,68	1 926
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				3 000		1 926

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG

COD ABI

DENOMINAZIONE

78

08435

B. DI CREDITO COOP. ALTO CREMASCO

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROT EURO	ARROT LIRE
1	Cremona	Banca di credito coop Alto Cremasco	00102850195	1 000	902,11	1 747
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				1 000		1 747

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

PROG
79COD. ABI
08071DENOMINAZIONE
C R A DI SPELLO

AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	TITOLI EURO	ARROTI EURO	ARROTI LIRE
Perugia	C Coop C R Art Spello Bellona	00228700546	3.000	925,92	1.793
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO			3.000		1.793

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

TOTALE TITOLO IN EURO 513.567.000

TOTALE ECCEDENZA IN EURO 110.472,22

TOTALE ECCEDENZA IN LIRE 213.903

NUMERO CONTRIBUENTI 208

Note all'elenco:

DA

A

1025 ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO TORINO

3500 C.A.B.

5428 BANCA POPOLARE DI BERGAMO

5437 BANCA POPOLARE DI BRESCIA

5728 BANCA POPOLARE VICENTINA

6125 CARISPA CITTÀ DI CASTELLO

6235 CARISPA PERUGIA

8382 BCC BENE VAGIENNA

8435 BCC ALTO CREMASCO

1025 SAN PAOLO IMI SPA

3500 BANCA DI BRESCIA

5428 BANCA POPOLARE BERGAMO - CREDITO VARESINO

5437 BIPOP - CARIRE

5728 BANCA POPOLARE DI VICENZA

6070 CARIPLO

6235 BANCA DELL'UMBRIA 1462

8000 ICCREA

8000 ICCREA

99A11248

DECRETO 28 dicembre 1999.

Determinazione del tasso di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti.

**IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Visto l'art. 3, primo comma, e l'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante «Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1998, come modificato e integrato dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 1999, recante «Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 23 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1998;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 1999, recante «Fissazione del saggio di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti»;

Sulla proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Decreta:

Art. 1.

Sulle somme che la Cassa depositi e prestiti concederà a mutuo a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto i tassi di interesse sono fissati:

al 4,850 per cento in ragione d'anno per i mutui a tasso fisso con durata fino a dieci anni;

al 5,150 per cento in ragione d'anno per i mutui a tasso fisso con durata fino a quindici anni;

al 5,350 per cento in ragione d'anno per i mutui a tasso fisso con durata fino a venti anni.

I suddetti tassi sono ridotti di 15 centesimi di punto per il finanziamento di interventi infrastrutturali inseriti nei patti territoriali e nei contratti d'area approvati ai sensi delle disposizioni vigenti.

Il tasso fissato per i mutui con durata ventennale è assunto quale tasso attivo di riferimento della Cassa depositi e prestiti.

Art. 2.

Per i mutui a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari, i tassi di cui al comma 1 dell'art. 1, sono maggiorati nella misura fissata, con riferimento alla durata del finanziamento e alla quota dello

stesso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari, nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

Per i mutui a tasso variabile, per i quali l'indice di riferimento rimane definito dall'art. 2, secondo comma, del citato decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 1999, il tasso per il calcolo della quota interessi è dato dall'indice maggiorato di 10 centesimi di punto per i mutui ammortizzati in dieci anni, di 15 centesimi di punto per i mutui ammortizzati in quindici anni e di 20 centesimi di punto per i mutui ammortizzati in venti anni.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1999

Il Ministro: AMATO

ALLEGATO

**TABELLA DELLE MAGGIORAZIONI DA APPLICARE AL
TASSO DI INTERESSE PER I MUTUI CON DIRITTO DI
ESTINZIONE PARZIALE ANTICIPATA ALLA PARI.**

Quantità massima estinguibile	DURATA DEL MUTUO		
	10 anni	15 anni	20 anni
	maggiorazioni	maggiorazioni	maggiorazioni
40%	0,18	0,20	0,22
60%	0,28	0,30	0,32
80%	0,37	0,39	0,42

99A11296

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

DECRETO 1° dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Coop. F.B.L. formazione base lavoro a r.l.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

**IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale ispettivo del 10 novembre 1997 eseguito dalla Direzione provinciale del lavoro di Milano, nei confronti della società cooperativa di prod. e lav. «Coop. F.B.L. formazione base lavoro a r.l.», con sede in Milano;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile ;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di prod. e lav. «Coop. F.B.L. formazione base lavoro a r.l.», sede in Milano, costituita in data 9 marzo 1987, con atto a rogito notaio dr.ssa Rosalia Restivo di Milano, omologato dal tribunale di Milano con decreto 12 marzo 1987, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Agostino Gattei residente in Meda (Milano), via Mazzini, 49, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 1999

p. Il Ministro: CARON

99A11066

DECRETO 1° dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Cooperativa artigiana ACAI Francesco Giacomantonio - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Terlizzi, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto gli accertamenti ispettivi del 23 novembre 1998 eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Bari, nei confronti della società cooperativa edilizia «Cooperativa artigiana ACAI Francesco Giacomantonio - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Terlizzi (Bari);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Cooperativa artigiana ACAI Francesco Giacomantonio - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Terlizzi (Bari), costituita in data 7 giugno 1979 con atto a rogito del notaio dott. Francesco Dente di Terlizzi (Bari), omologato dal tribunale di Trani con decreto 24 luglio 1979, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e il rag. Pietro Summo residente in Ruvo di Puglia, via G. Paisiello n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 1999

p. Il Ministro: CARON

99A11067

DECRETO 1° dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Il Quartiere - Società cooperativa a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale ispettivo del 22 giugno 1998 redatto dalla confederazione cooperative italiane di Roma nei confronti della società cooperativa edilizia «Il Quartiere - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della Confederazioni cooperative italiane comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Il Quartiere - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, costituita in data 22 luglio 1987, con atto a rogito del notaio dottoressa Giovanna Boccuni di Roma, omologato dal tribunale di Roma con decreto 10 novembre 1987, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e il rag. Sotgiu Stefano residente in Roma, via Cesa di Loreto, 110, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 1999

p. Il Ministro: CARON

99A11068

DECRETO 1° dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa mista «C.S.L. - Cooperativa stampa Lazio - Società cooperativa a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 14 maggio 1993, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Roma, nei confronti della Società cooperativa mista «C.S.L. - Cooperativa stampa Lazio - Società cooperativa a r.l.»;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La Società cooperativa mista «C.S.L. - Cooperativa stampa Lazio - Società cooperativa a r.l.», costituita in data 27 novembre 1979, con atto a rogito notaio dott. Claudio Cerini di Roma, omologato dal tribunale di Roma, con decreto 17 dicembre 1979, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la dottoressa Francesca Porciello residente in Ciampino (Roma) in via S. Francesco d'Assisi n. 74, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 1999

p. Il Ministro: CARON

99A11069

DECRETO 16 dicembre 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CHIETI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi, che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, sono sciolte di diritto dalla competente autorità governativa e perdono la personalità giuridica;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visti i verbali di ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalle citate norme;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sotto indicate sono sciolte di diritto, dalla data del presente decreto, senza nomina di liquidatore, perdendo di conseguenza la personalità giuridica:

1) società cooperativa edilizia «Ferma volontà prima» S.r.l., con sede in Chieti, costituita per rogito

notar Vincenzo Cracchiolo in data 27 febbraio 1980, registro società n. 1856 presso il tribunale di Chieti, pos. 818/177509;

2) società cooperativa edilizia «Maiella» S.r.l., con sede in Guardiagrele, costituita per rogito notar Saverio Messina in data 14 giugno 1980, registro società n. 1917 presso il tribunale di Chieti, pos. 827/177939.

Chieti, 16 dicembre 1999

Il direttore: COLACI

99A11246

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 21 dicembre 1999.

Procedure in materia di sistemi di trasporto rapido di massa ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 211.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, con la quale sono stati stanziati finanziamenti, ai fini dello sviluppo del trasporto pubblico in ambito urbano, per la realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata;

Viste le leggi n. 341/1995, n. 641/1996, n. 208/1998, n. 30/1998 e n. 194/1998 con le quali sono stati assegnati contributi ad interventi inseriti nelle graduatorie predisposte per il riparto dei fondi *ex lege* n. 211/1992;

Visto l'art. 29 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che ha fissato i termini entro i quali dovevano essere presentati i progetti definitivi, relativi a interventi rientranti nell'ambito delle finalità previste dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211, pena la revoca dei contributi concessi;

Visto l'art. 13 della legge n. 472, del 7 dicembre 1999, concernente «Interventi nel settore dei trasporti»;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione dei progetti

Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti di cui alla legge n. 211/1992, che devono ancora presentare il progetto in quanto hanno indetto specifiche gare di appalto concorso, dovranno unitamente alla conclusione dell'iter di gara, comunicare al Ministero dei trasporti e della navigazione, Dipartimento trasporti terrestri, Unità di gestione T.I.F. se intendono procedere approvando direttamente il progetto stesso ovvero se vorranno avvalersi di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 13 della legge n. 472/1999, richiedendo il parere tecnico-economico del Ministero.

Nel primo caso dovrà essere comunque trasmessa la documentazione tecnica necessaria all'esame del progetto, inteso al rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza.

Con separato provvedimento gli uffici competenti preciseranno la documentazione che dovrà essere inoltrata in tale caso.

Nell'ipotesi che un ente locale opti per l'approvazione del progetto definitivo, senza avvalersi dei servizi tecnici del Ministero, potrà farlo — ovviamente — nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle delibere C.I.P.E. di assegnazione dei contributi statali e dovrà dare comunicazione al Ministero dei trasporti e della navigazione dell'avvenuta approvazione.

Gli enti locali che, nel rispetto delle scadenze previste dalla legge n. 144/1999, hanno presentato i progetti definitivi che al momento non sono stati ancora approvati dal Ministero, possono, entro trenta giorni dall'emanazione del presente decreto, richiedere la sospensione dell'istruttoria in corso, che proseguirà solamente ai fini del rilascio del nulla osta relativo alla sicurezza.

Nel caso in cui il decreto di approvazione del Ministero non sia stato ancora emanato, in ragione di prescrizioni impartite in sede di voto della Commissione interministeriale n. 1042/69, l'iter approvativo dovrà concludersi con le modalità già avviate.

Nulla varia, invece, ove i soggetti beneficiari non siano enti locali.

Art. 2.

Scadenze per l'avvio dei lavori

Al fine di accelerare l'avvio effettivo delle opere oggetto dei finanziamenti, si stabilisce che i soggetti proponenti dovranno procedere alla consegna dei lavori entro i seguenti tempi:

per i progetti già approvati, in considerazione della complessità delle attività preliminari all'esecuzione, entro un anno a far data dalla emanazione del presente decreto;

per i progetti ancora non presentati ovvero in corso di istruttoria entro un anno a far data dal provvedimento di approvazione del progetto (Ministeriale o dell'ente locale).

Art. 3.

V a r i a n t i

Relativamente ai progetti già approvati:

1) sono ammesse solamente correzioni di tracciato modeste e chiaramente migliorative in rapporto agli usuali parametri trasportistici; inoltre sarebbe preferibile che tali correttivi fossero elaborati in uno con le progettazioni costruttive.

Ove tali circostanze implicassero allungamenti dei tempi dovranno essere individuati lotti funzionali affinché almeno le parti delle opere non interessate dalle modifiche possano essere cantierate al più presto;

2) non sono ammessi cambi relativi alla scelta del sistema di trasporto e della tecnologia da adottare;

3) eventuali maggiori costi connessi alle varianti non dovranno incidere sul valore assoluto del contributo statale pari al 60% dell'importo di delibera CIPE di assegnazione;

4) in qualsiasi caso dovranno essere rispettate le tempistiche previste al precedente art. 2 del presente decreto e le eventuali varianti non potranno costituire motivo di deroga.

Ove un soggetto beneficiario ritenesse comunque di dover rivisitare in maniera radicale il progetto, il finanziamento verrà revocato e il nuovo progetto potrà essere riproposto per la successiva allocazione di risorse finanziarie, peraltro già avviata.

Art. 4.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si intendono estese anche agli interventi elencati nella delibera CIPE del 30 gennaio 1997, finanziati con risorse *ex lege* n. 341/1995 e legge n. 641/1996.

Roma, 21 dicembre 1999

Il Ministro: TREU

99A11209

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 dicembre 1999.

Determinazione del tasso annuo di rendimento per le obbligazioni derivanti dalle cessioni legali per l'anno 1998.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 febbraio 1994, con il quale è stato approvato il disciplinare della concessione della gestione delle cessioni legali alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici - CONSAP S.p.a.;

Visto il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 1994, n. 403, concernente accelerazione della procedura di dismissione della partecipazione del Ministero del tesoro nell'Istituto nazionale delle assicurazioni - I.N.A. S.p.a. e disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, concernente l'attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, concernente la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto l'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, il quale prevede che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministero del tesoro, fissa annualmente, a partire dal 1° gennaio 1994, il tasso annuo di rendimento, da riconoscere alle imprese cedenti, a fronte di tutte le obbligazioni derivanti dalle cessate cessioni legali, tenuto conto del rendimento medio degli investimenti finanziari, al netto delle ordinarie spese di gestione;

Visto il decreto 2 ottobre 1998 con il quale sono stati fissati i tassi di rendimento per gli anni 1994, 1995 e 1996;

Visto il decreto 4 giugno 1999 con il quale è stato fissato il tasso di rendimento per l'anno 1997;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione del tasso di rendimento relativo all'anno 1998;

Considerato che la metodologia seguita e le motivazioni indicate nel citato decreto 2 ottobre 1998 — che qui si intendono integralmente recepite — possono essere utilizzate per la determinazione del tasso di rendimento per l'anno 1998;

Decreta:

Il tasso annuo di rendimento che la Concessionaria servizi assicurativi pubblici CONSAP S.p.a. deve riconoscere alle imprese cedenti a fronte di tutte le obbligazioni derivanti dalle cessate cessioni legali, ai sensi dell'art. 3, comma 110, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è determinato per l'anno 1998 nella misura del 5,50% (cinque virgola cinquanta per cento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1999

*Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato*
BERSANI

*Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica*
AMATO

99A11210

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 22 dicembre 1999.

Fusione per incorporazione de La Previdente Vita S.p.a., in Milano, nella Milano assicurazioni S.p.a., in Milano.
(Provvedimento n. 01386).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, con le successive disposizioni modificative ed integrative, ed il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con le successive disposizioni modificative ed integrative, ed il regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative e integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, credito e cauzione e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative ed in particolare l'art. 65 relativo alla fusione e scissione di imprese;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative ed in particolare l'art. 76 relativo alla fusione e scissione di imprese;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed in particolare l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera i) della legge n. 576/1982, il quale prevede che il consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di fusioni di imprese assicuratrici, comprese le modalità della fusione;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alle società Milano assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, e La Previdente Vita S.p.a., con sede in Milano ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista l'istanza e la relativa documentazione allegata, presentata in data 12 maggio 1999, con la quale le società hanno chiesto l'approvazione della fusione per incorporazione de La Previdente Vita S.p.a. nella Milano assicurazioni S.p.a. nonché delle relative modalità;

Viste le delibere in data 27 aprile 1999 delle assemblee straordinarie delle Milano assicurazioni S.p.a. e La Previdente Vita S.p.a. che hanno approvato la predetta operazione di fusione per incorporazione, con effetti contabili dal 1° gennaio dell'anno nel corso del quale avrà effetto la fusione;

Visti i decreti in data 3 e 7 giugno 1999 con i quali il tribunale di Milano, ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, ha disposto l'iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni assembleari concernenti la predetta fusione;

Accertato che la società incorporante, tenuto conto della fusione, dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilità eccedenti la misura dovuta;

Rilevato che l'operazione di fusione in esame e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio dell'Istituto nella seduta del 22 dicembre 1999 in merito all'istanza sopra richiamata presentata dalle società Milano assicurazioni S.p.a. e La Previdente Vita S.p.a.;

Dispone:

Art. 1.

È approvata la fusione per incorporazione, e le relative modalità, de La Previdente Vita S.p.a., con sede in Milano nella Milano assicurazioni S.p.a., con sede in Milano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A11211

PROVVEDIMENTO 23 dicembre 1999.

Autorizzazione alla società Liguria società di assicurazioni S.p.a., in Segrate, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 18 - Assistenza di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. (Provvedimento n. 01388).

**L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO**

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Liguria società di assicurazioni S.p.a., con sede in Segrate (Milano) ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista l'istanza in data 2 marzo 1992 con la quale la Liguria società di assicurazioni S.p.a., con sede in Segrate (Milano) ha chiesto di essere autorizzata ad

estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 18 - Assistenza di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'istituto, nella seduta del 22 dicembre 1999, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa previsti dalla vigente normativa, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza sopra richiamata presentata dalla Liguria società di assicurazioni S.p.a.;

Dispone

la Liguria società di assicurazioni S.p.a., con sede in Segrate (Milano), via Milano n. 2, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 18 - Assistenza, di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A11212

POLITECNICO DI TORINO

DECRETO RETTORALE 5 novembre 1999.

Modificazioni allo statuto del Politecnico.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto lo statuto del politecnico di Torino emanato con decreto rettorale 951 del 9 giugno 1994;

Visto il regolamento generale d'Ateneo emanato con decreto rettorale 1272 del 16 dicembre 1996 e, in particolare, l'art. 5.2;

Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 662 e, in particolare l'art. 1, comma 90;

Visto il decreto ministeriale del 6 marzo 1998 contenente l'indicazione degli obiettivi del piano di sviluppo per il triennio 1998/2000;

Visto il decreto ministeriale del 30 marzo 1998 contenente i «criteri di individuazione degli Atenei e delle facoltà sovraffollate, per numero di studenti e di docenti, e criteri per la graduale separazione organica degli stessi»;

Vista la comunicazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 14 gennaio 1999 relativa all'applicazione del citato decreto ministeriale del 30 marzo 1998;

Vista la delibera dell'8 febbraio 1999 con la quale il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole sul progetto di decongestionamento dell'Ateneo relativamente agli aspetti di propria competenza;

Vista la delibera del 10 febbraio 1999 con la quale il senato accademico ha approvato un progetto specifico per il decongestionamento dell'Ateneo in termini di «progetto aperto», finalizzato all'avvio di un processo di riorganizzazione complessiva delle strutture didattiche;

Vista la delibera del 28 maggio 1999 con la quale il Consiglio della facoltà di architettura ha approvato la proposta di sdoppiamento della facoltà di architettura nell'ambito del progetto di decongestionamento dell'Ateneo;

Vista la delibera del 17 giugno 1999 con la quale il senato accademico ha approvato:

l'istituzione immediata della facoltà di «architettura e design» e della facoltà di «architettura e ambiente»,

la sospensione temporanea dell'attivazione delle predette facoltà sino al 31 dicembre 1999 al fine di promuovere una fase di approfondimento ed elaborazione congiunta con le aree di ingegneria aventi prossimità culturale;

l'impegno ad attivare le due facoltà a partire dal 1° gennaio 2000 con la contestuale disattivazione dell'attuale facoltà di architettura;

Visto il decreto rettorale 484 del 13 luglio 1999 con cui sono state istituite la facoltà di «architettura e design» e la facoltà di «architettura e ambiente»;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di architettura del 15 ottobre 1999 con cui è stato approvato il documento elaborato dall'apposito gruppo di lavoro sulla base del mandato ricevuto dal consiglio stesso del 28 maggio 1999;

Preso atto del mandato attribuito nel consiglio di facoltà del 15 ottobre 1999 al preside ed al prorettore di verificare gli elenchi delle afferenze alle due facoltà al fine di raggiungere il più ampio equilibrio possibile nella presenza di docenti e ricercatori tra le diverse aree;

Vista la delibera del senato accademico in data 18 ottobre 1999 con la quale è stata approvata la proposta di definizione della composizione delle due nuove facoltà di architettura ed è stata conferita delega al rettore per gli adempimenti necessari, recependo le eventuali variazioni nella composizione delle facoltà definite dal preside e/o dal prorettore sulla base della verifica effettuata in esecuzione del mandato di cui alla citata riunione del consiglio di facoltà del 15 ottobre 99;

Vista la nota n. 716/1999 del 28 ottobre 1999 con la quale il preside della facoltà di architettura ha trasmesso la proposta definitiva di afferenza dei professori e dei ricercatori alle due facoltà;

Considerata l'opportunità di modificare la denominazione delle due nuove facoltà di architettura in relazione alle osservazioni emerse in sede ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto rettorale n. 484 del 13 luglio 1999 è modificato nella sola parte concernente la denominazione delle nuove facoltà di architettura che assumono il seguente titolo:

I facoltà di architettura;

II facoltà di architettura.

Art. 2.

Alla I facoltà di architettura afferiscono i seguenti corsi di studi:

corsi di primo e secondo livello in architettura (Torino);

corsi di primo e secondo livello in disegno industriale;

corso di diploma universitario in tecniche ed arti della stampa;

corso di diploma universitario in edilizia.

Art. 3.

Alla II facoltà di architettura afferiscono i seguenti corsi di studi:

corsi di primo e secondo livello in architettura (Torino);

corsi di primo e secondo livello in architettura (Mondovì);

corsi di primo e secondo livello in storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali;

corsi di primo e secondo livello in pianificazione territoriale ed ambiente;

corso di diploma in sistemi informativi territoriali.

Art. 4.

Le anzidette due facoltà sono attivate a partire dal 1° gennaio 2000, con contestuale disattivazione dell'attuale facoltà di architettura.

Art. 5.

Nel presente anno accademico 1999/2000 permane indiviso il corso di laurea in architettura della sede di Torino, gestito in partecipazione dalle due facoltà e coordinato dal presidente del corso di laurea in architettura. Detto presidente è individuato di concerto dai presidi delle due nuove facoltà.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 5 novembre 1999

Il rettore: ZICH

99A11070

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 10 novembre 1999, n. 411 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 265 dell'11 novembre 1999), convertito, senza modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1999, n. 498 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 7), recante: «Disposizioni urgenti per il finanziamento degli oneri di parte corrente del Servizio sanitario nazionale».

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 1.

1. In attesa della definizione, in sede di attuazione del patto di stabilità interno di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, delle effettive occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale per gli anni 1995, 1996 e 1997, è autorizzato a carico dello Stato il finanziamento di lire 3.000 miliardi. Le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle predette eventuali, maggiori occorrenze finanziarie ai sensi della normativa vigente. Non si applica il disposto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

2. Le disponibilità finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni con le stesse modalità di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, tenuto conto delle somme assegnate alle regioni ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto-legge n. 450 del 1998.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede ad erogare alle regioni le somme spettanti ai sensi del comma 2 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati per l'anno 1999 in lire 3.000 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 7.1.3.3. «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— L'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), è il seguente:

«Art. 28 (*Patto di stabilità interno*). — 1. Nel quadro del federalismo fiscale, che sarà disciplinato da apposita legge sulla base dei principi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 1999-2001, le regioni, le province autonome, le province, i comuni e le comunità montane concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica che il paese ha adottato con l'adesione al patto di stabilità e crescita, impegnandosi a ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese e a ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il prodotto interno lordo. Per i fini del presente articolo, il disavanzo è calcolato quale differenza tra le entrate finali effettivamente riscosse, inclusive dei proventi della dismissione di beni immobiliari, e le uscite finali di parte corrente al netto degli interessi; tra le entrate non sono considerati i trasferimenti dallo Stato. Si terrà conto altresì delle variazioni del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e delle addizionali al gettito dei tributi erariali.

2. La riduzione del disavanzo annuo risultante dalla legislazione vigente dovrà essere pari nel 1999 ad almeno 0,1 punti percentuali del prodotto interno lordo (PIL) come previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria e suoi aggiornamenti; nei due anni successivi la percentuale sul PIL del disavanzo annuo dovrà restare costante. Il disavanzo delle regioni e delle province autonome sarà computato considerando le devoluzioni di tributi erariali e le compartecipazioni come entrate proprie. La riduzione sarà ottenuta attraverso le seguenti azioni:

a) perseguimento di obiettivi di efficienza, aumento della produttività e riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di propria competenza;

b) contenimento del tasso di crescita della spesa corrente rispetto ai valori degli anni precedenti;

c) potenziamento delle attività di accertamento dei tributi propri ai fini di aumentare la base imponibile;

d) aumento del ricorso al finanziamento a mezzo prezzi e tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale;

e) dismissione di immobili di proprietà non funzionali allo svolgimento della attività istituzionale.

3. La riduzione del rapporto tra l'ammontare di debito e il PIL sarà sostenuta, oltre che dalla progressiva riduzione del disavanzo annuo, anche dalla destinazione a riduzione del debito dei proventi

derivanti dalla dismissione di partecipazioni mobiliari. Agli enti che presentano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento del tesoro, che si avvale della Cassa depositi e prestiti per lo svolgimento di tale attività, piani finanziari di progressiva e continuativa riduzione del rapporto tra il proprio ammontare di debito e il PIL, proiettati su un orizzonte temporale di almeno cinque anni, sarà consentito il rimborso anticipato dei prestiti contratti con la Cassa depositi e prestiti senza oneri aggiuntivi oltre a quelli del rimborso del residuo debito; la mancata realizzazione degli obiettivi del piano comporterà il pagamento della penale calcolata in base alle vigenti disposizioni, da effettuare in tre anni, anche mediante riduzione dei trasferimenti erariali.

4. Gli obiettivi della riduzione del disavanzo annuo e dell'ammontare di debito si applicano distintamente a regioni a statuto ordinario, regioni a statuto speciale, province autonome e province e comuni. Per le regioni gli obiettivi si applicano al complesso dell'attività regionale inclusiva di entrate e spese per l'assistenza sanitaria.

5. Ai fini della verifica della realizzazione degli obiettivi in corso d'anno si farà riferimento ai valori di spesa e disavanzo rilevati nei dodici mesi precedenti, confrontati con l'analogo periodo dell'anno precedente. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica effettua il monitoraggio mensile con riferimento alle regioni, alle province autonome, alle province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e ai comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica individua, d'intesa con il Ministero dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali, le modalità di rilevazione, acquisizione e valutazione dei relativi dati. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale il monitoraggio mensile delle spese deve anche verificare la coerenza con le indicazioni finanziarie del Piano sanitario nazionale; il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministero della sanità, individua le modalità di rilevazione, acquisizione e valutazione dei relativi dati.

6. Agli enti che presentano scostamenti dagli obiettivi di cui ai precedenti commi alla fine di ciascun semestre la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, indicano le misure che gli enti stessi sono tenuti ad attivare per il raggiungimento degli obiettivi.

7. Nella riduzione del disavanzo annuo deve essere mantenuta la corrispondenza tra funzioni e risorse, al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa. Le regioni, le province autonome, le province e i comuni verificano tale corrispondenza attraverso le procedure del controllo economico di gestione.

8. Qualora venga comminata la sanzione prevista dalla normativa europea per l'accertamento di deficit eccessivo, la sanzione stessa verrà posta a carico degli enti che non hanno realizzato gli obiettivi di cui ai commi precedenti per la quota ad essi imputabile, secondo modalità da definire in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

9. Al fine di pervenire al definitivo accertamento dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale presentati dalle regioni per gli esercizi finanziari anteriori al 31 dicembre 1997, ogni regione e provincia autonoma trasmette al Ministero della sanità, entro il 20 febbraio 1999, sulla scorta di una metodologia concertata entro il 20 gennaio 1999 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la relazione sullo stato di attuazione dei provvedimenti per il ripiano della maggiore spesa sanitaria di competenza regionale sino al 31 dicembre 1994, nonché i riepilogativi regionali dei consuntivi delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere per ciascuno degli esercizi finanziari del triennio 1995-1997, accompagnata dall'illustrazione dell'andamento della spesa, con particolare riferimento a quella per personale, beni e servizi, assistenza farmaceutica e assistenza con-

venzionata. Su proposta del Ministro della sanità, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individua, entro il 31 marzo 1999, per ciascuna regione, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la quota di maggiore spesa per il 1997 attribuibile a provvedimenti di carattere nazionale e quella attribuibile a provvedimenti regionali.

10. Al fine di verificare i livelli di assistenza assicurati in ciascuna regione e provincia autonoma, valutare i risultati economico-gestionali e individuare le cause degli eventuali disavanzi, distinguendo la quota di questi ultimi derivante da provvedimenti assunti a livello statale da quella riconducibile alle responsabilità regionali, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, entro il 28 febbraio 1999, gli indicatori e i parametri concernenti gli aspetti strutturali e organizzativi dei sistemi sanitari regionali e i livelli di spesa, con particolare riferimento allo stato di attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché delle norme e dei provvedimenti statali volti a garantire il corretto impiego delle risorse e appropriati livelli di utilizzazione dei servizi sanitari. Con la stessa procedura sono determinati i tempi e le modalità di raccolta e trasmissione di informazioni aggiuntive rispetto ai flussi previsti dal vigente ordinamento.

11. Entro il 30 giugno 1999 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettua su proposta del Ministro della sanità, il quale si avvale dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, la valutazione della situazione delle singole regioni, individua le regioni deficitarie e definisce le linee generali degli interventi di rientro e di ripiano. Il Ministro della sanità, sentita la predetta Conferenza, presenta una relazione al Parlamento in ordine ai dati ed alle informazioni desumibili dagli atti e dalle attività di cui ai commi precedenti, agli esiti della concertazione al riguardo intervenuta con le regioni, alle indicazioni per le azioni di rientro per le situazioni deficitarie, nonché al Piano di monitoraggio per il perseguimento dei livelli di assistenza e per il governo della spesa.

12. Entro il 30 settembre 1999 il Ministro della sanità, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e le singole regioni stipulano appositi accordi che individuano gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico-gestionale nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, tenuto conto di quanto previsto dal Piano sanitario nazionale 1998-2000 e dalla normativa vigente. Per le regioni che presentano una situazione deficitaria gli accordi prevedono inoltre un programma di interventi per il rientro dai disavanzi e le relative modalità di attuazione, distinguendo la quota attribuibile a provvedimenti di carattere nazionale da quella attribuibile a provvedimenti regionali. Le regioni per il ripiano del disavanzo a carico dei propri bilanci possono alienare parte del patrimonio delle aziende sanitarie non destinato ad attività assistenziali. Il Ministro della sanità, al fine di assicurare il rientro dal deficit del settore sanitario, adotta, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, apposite linee di indirizzo per le regioni assicurando, nel rispetto dell'autonomia regionale, adeguati interventi di supporto tecnico.

13. Il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi anche della collaborazione dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, adegua il sistema informativo sanitario, in coerenza con le previsioni del Piano sanitario nazionale 1998-2000, per garantire un efficace monitoraggio del grado di perseguimento dei livelli di assistenza da parte di tutti i soggetti del servizio sanitario, dell'andamento della spesa, dell'attuazione degli accordi di cui al comma 12.

14. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni

e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce, entro il 31 gennaio 1999, le disponibilità finanziarie per l'anno 1999. L'1,5 per cento di tali disponibilità finanziarie è ripartito in occasione del riparto delle risorse per il servizio sanitario iscritte nel bilancio dello Stato per l'anno 2000 tra le regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui al comma 12, e hanno dato ad esso esecuzione, in ragione del grado di attuazione del programma stesso. In caso di inerzia delle amministrazioni regionali rispetto all'attuazione degli accordi e/o del permanere di una situazione deficitaria, il Governo adotta le penalizzazioni e le forme di intervento sostitutivo previste dalla normativa vigente.

15. Per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal presente articolo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome si provvede con le modalità stabilite dall'art. 48, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

16. Nella determinazione delle spettanze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'anno 1999 si tiene conto del minor gettito derivante dall'applicazione dell'art. 1, in relazione agli statuti di autonomia e alle rispettive norme di attuazione.

17. Alla definizione dei rapporti finanziari pregressi tra Stato e Regione siciliana e alla verifica delle proposte conclusive di quantificazione delle partite di credito e debito intercorrenti fino al 1996 elaborate dal gruppo di lavoro istituito dal Ministro per gli affari regionali si provvede entro il 30 settembre 1999, sentita la commissione paritetica Stato-Regione di cui all'art. 43 dello Statuto della Regione siciliana, con apposito provvedimento legislativo su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze.

18. Al fine di consentire un tempestivo monitoraggio dei conti pubblici, nonché l'elaborazione dei conti delle pubbliche amministrazioni in tempi compatibili con il calendario degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, gli enti del settore pubblico comunicano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i dati consuntivi della gestione di cassa per l'anno 1998 entro il 20 gennaio 1999».

— L'art. 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, è il seguente:

«1. L'atto ricognitivo delle spese e delle entrate deliberato dai comitati di gestione delle unità sanitarie locali ai fini delle leggi di ripiano dei disavanzi di amministrazione e controfirmato dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori, che congiuntamente ne attestano la corrispondenza alle scritture e documentazioni contabili, deve essere portato a conoscenza dell'assemblea del consiglio comunale o dell'assemblea della comunità montana o dell'assemblea dell'associazione intercomunale competente e deve essere trasmesso, unitamente alla documentazione afferente la gestione cui si riferisce il ripiano, alla delegazione regionale della Corte dei conti per il controllo di regolarità contabile di legittimità. La determinazione e le eventuali osservazioni della Corte debbono essere allegate agli atti da inviarsi alla regione».

— L'art. 3 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450 (Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, è il seguente:

«Art. 3. — 1. Per far fronte parzialmente alle maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale per gli anni 1995, 1996 e 1997 è autorizzato, a carico del bilancio dello Stato, il finanziamento di lire 3.000 miliardi. Le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle predette eventuali maggiori occorrenze finanziarie ai sensi della normativa vigente. Non si applica il disposto di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

2. Le disponibilità finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni con le seguenti modalità:

a) il 40 per cento secondo i criteri utilizzati per il riparto del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1997, fino alla concorrenza dei disavanzi certificati dalle regioni medesime per gli anni 1995, 1996 e 1997;

b) le restanti somme in proporzione al totale dei disavanzi certificati come sopra per gli stessi anni, al netto delle somme assegnate ai sensi della lettera a).

3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede ad erogare in ciascuno degli anni 1998 e 1999 una quota pari al 50 per cento delle somme spettanti alle regioni ai sensi del presente articolo. A tal fine ciascuna regione è tenuta a trasmettere entro il 20 febbraio 1999, allo stesso Ministero ed a quello della sanità, apposita certificazione del presidente della giunta regionale per gli anni 1995, 1996 e 1997 delle somme impegnate, con specifico riferimento agli obiettivi della programmazione sanitaria regionale conseguiti, e delle entrate accertate, ivi comprese le quote del finanziamento della spesa sanitaria, posta a carico delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna, dagli enti del Servizio sanitario regionale.

4. Nelle more degli adempimenti regionali di cui al comma 3, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede ad erogare alle regioni, a titolo di acconto delle somme spettanti ai sensi del comma 2, il 75 per cento degli importi di cui all'allegata tabella A entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed il restante 25 per cento entro il 30 giugno 1999.

5. Qualora l'erogazione dell'acconto abbia determinato a favore di una regione un importo superiore a quello spettante per effetto della ripartizione dei 3.000 miliardi disponibili sulla base delle certificazioni acquisite, l'eccedenza è posta in detrazione in occasione del riparto del fondo sanitario e contestualmente riassegnata a favore delle altre regioni per le finalità del presente decreto.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 5, determinati in lire 1.500 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

99A11292

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 29 dicembre 1999

Dollaro USA	1,0072
Yen giapponese	103,02
Dracma greca	330,25
Corona danese	7,4425
Corona svedese	8,5640
Sterlina	0,62260
Corona norvegese	8,0710
Corona ceca	36,107
Lira cipriota	0,57683
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,63
Zloty polacco	4,1772
Tallero sloveno	198,7623
Franco svizzero	1,6059
Dollaro canadese	1,4613
Dollaro australiano	1,5532
Dollaro neozelandese	1,9321
Rand sudafricano	6,1993

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è **1936,27**.

99A11402

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti le concessioni minerarie

Con decreto del Distretto minerario di Firenze in data 28 ottobre 1999 la concessione mineraria di salgemma denominata «Ponte Ginori», sita nel territorio del comune di Montecatini Val di Cecina, provincia di Pisa, è intestata alla «Solvay Chimica Italia S.p.a.», con sede in Rosignano Solvay (Livorno), via Piave n. 6.

Con decreto del Distretto minerario di Firenze in data 28 ottobre 1999 la concessione mineraria di salgemma denominata «Buriano», sita nel territorio dei comuni di Montecatini Val di Cecina e Volterra, provincia di Pisa, è intestata alla «Solvay Chimica Italia S.p.a.», con sede in Rosignano Solvay (Livorno), via Piave n. 6.

Con decreto del Distretto minerario di Firenze in data 28 ottobre 1999 la concessione mineraria di salgemma denominata «Casanova», sita nel territorio del comune di Montecatini Val di Cecina, provincia di Pisa, è intestata alla «Solvay Chimica Italia S.p.a.», con sede in Rosignano Solvay (Livorno), via Piave n. 6.

99A11071

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modificazioni allo statuto del «Consorzio nazionale della cooperazione delle costruzioni» o «Co.Na.Co. - Costru- zioni», in Roma.

Con decreto interministeriale del 27 dicembre 1999 emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il quale vengono approvate le modificazioni agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 37, 38, 39, 42, 43 e 44 dello statuto del «Consorzio nazionale della cooperazione delle costruzioni» o «Co.Na.Co. - Costruzioni», con sede in Roma, approvato su decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1978.

99A11247

BANCA D'ITALIA

Nomina del commissario straordinario e dei componenti il comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di Padova - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Padova.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 3 dicembre 1999, ha nominato l'avv. Stefano Brendolan Commissario Straordinario e i sigg. rag. Calogero Cannarozzo, dott. Renzo Sartori e avv. Alberto Scotti componenti il Comitato di Sorveglianza della Banca di Credito Cooperativo di Padova - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel Comune di Padova, posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 26 novembre 1999.

99A11213

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.